

BILANCIAMENTO

1) PREMESSA.....	3
1.1) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	7
1.1.1) <i>Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna</i>	9
1.2) COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DELL'ART. 32, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	9
1.3) COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E RICAVI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	10
1.3.1) <i>Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB</i>	10
2) BILANCIAMENTO FISICO.....	11
2.1) EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS	11
2.2) EMERGENZA PER CARENZA DI GAS	12
2.3) RESPONSABILITÀ	12
3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE.....	13
3.1) LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO	13
3.1.1) <i>L'equazione di bilancio della rete</i>	13
3.1.2) <i>L'equazione di bilancio dell'Utente</i>	15
3.1.3) <i>L'equazione di bilancio del Trasportatore</i>	18
3.2) LE PERDITE DI GAS "LOCALIZZATE"	20
3.2.1) <i>Reintegrazione delle perdite di gas</i>	20
3.2.2) <i>Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente</i>	20
3.2.3) <i>Procedura per la stima del gas perduto</i>	21
3.3) IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	21
3.3.1) <i>Calcolo in unità di energia</i>	21
3.3.2) <i>Misura della variazione di vaso/invaso della rete</i>	21
4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....	22
4.1) BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO	23
4.2) BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO.....	24
4.2.1) <i>Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento</i>	28
4.3) LE ALLOCAZIONI.....	29
4.3.1) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN</i>	29
4.3.2) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN</i>	32
4.3.3) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	32
4.3.4) <i>Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	33
4.3.4.1) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio</i>	33
4.3.4.2) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo</i>	34
4.4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO GIORNALIERO	35
4.4.1) <i>Prezzi di Sbilanciamento</i>	36
4.4.2) <i>Corrispettivi di disequilibrio</i>	37
4.4.3) <i>Corrispettivi di scostamento</i>	38
4.4.4) <i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento</i>	40
4.4.5) <i>Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational</i> 41	
4.4.6) <i>Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG</i>	41
4.5) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 15.3.2 DELLA DELIBERA N°137/02	41
5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO	42



5.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO.....	46
5.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	46
5.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	47
5.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	47
5.1.4)	<i>Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	47
5.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO.....	48
5.3)	INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO.....	50
6)	PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS 50	
7)	DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	52
7.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	53
7.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	54
7.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	54
7.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	54
7.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	56
7.3)	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	57

1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le eventuali azioni di bilanciamento da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato - tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

Ai sensi del TIB il Trasportatore approvvigiona inoltre i quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema (Ψ) di cui al successivo paragrafo 3.1.3, tramite procedure aperte e non discriminatorie approvate dall'Autorità.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, ritenga che le azioni intraprese dagli Utenti non si rivelino sufficienti al bilanciamento del Sistema, Snam Rete Gas provvede in via residuale al bilanciamento del Sistema facendo ricorso ad azioni di bilanciamento non discriminatorie volte a mantenere il Sistema entro i suoi limiti operativi e a ripristinare un corretto livello di pressione nella rete di trasporto coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete stessa. In particolare Snam Rete Gas ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 6, può intraprendere azioni di bilanciamento, mediante:

- la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine (STSP)¹ con consegna nel corso del Giorno-gas G o nel successivo Giorno Gas G+1;
- l'utilizzo di servizi di bilanciamento.

Le azioni di cui sopra sono attivate secondo il seguente ordine di priorità:

1. compravendita di prodotti standardizzati di breve termine presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. A tal fine, Il Trasportatore privilegia l'utilizzo di prodotti con consegna nel medesimo Giorno-gas attraverso l'utilizzo:
 - prioritario, di prodotti STSP di tipo *title*;
 - di prodotti STSP di tipo *locational*. Il Trasportatore ricorre a tale prodotto quando ai fini di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi sono necessarie modifiche ai flussi di gas presso determinati Punti di Entrata/Uscita della rete e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas. In caso di ricorso a tale prodotto il Trasportatore informa GME e pubblica la richiesta sul proprio sito Internet non appena ne ravvisa la necessità e con anticipo di almeno due ore o con anticipo minore ove necessario. La comunicazione contiene:
 - il Punto o i Punti di Entrata e/o Uscita dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
 - l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
 - i termini temporali della sessione per la selezione delle offerte, secondo le procedure concordate con GME;
 - l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.
2. servizi di bilanciamento. I servizi di bilanciamento sono servizi forniti al Trasportatore tramite un contratto di fornitura gas, finalizzato a far fronte alla fluttuazione di breve termine della domanda o dell'offerta di gas qualora i prodotti standardizzati di breve termine non siano in grado di fornire una risposta adeguata al bilanciamento del Sistema.

Il ricorso a tale servizio è pertanto subordinato ai casi in cui i prodotti STSP non sono o non saranno in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete entro i suoi limiti operativi o in assenza di liquidità di mercato. A tal fine, il ricorso a tali servizi si basa in particolare su valutazioni circa i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto a quelli dei prodotti STSP disponibili, il costo stimato dell'acquisto e dell'uso dei servizi di bilanciamento e l'effetto che l'acquisto e l'uso degli stessi possono avere sull'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. In caso nel Giorno-gas si renda

¹ di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti *title* e *locational*.

necessario il ricorso a servizi di bilanciamento il Responsabile del Bilanciamento ne dà informazione all'Autorità.

Ai sensi del Regolamento 312/2014 e del TIB, i servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria. Il Trasportatore predispone e pubblica sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'Autorità, le procedure relative a modalità e termini per il ricorso a tali servizi, compreso ove previsto l'impatto sul Prezzo di Sbilanciamento di cui al successivo paragrafo 4, nonché la procedura di gara. Una volta approvate, le procedure di cui sopra costituiscono allegato al Codice di Rete.

Ai sensi del TIB, ai fini della gestione programmata del *linepack* il Trasportatore può acquisire prestazioni di erogazione e di iniezione di stoccaggio² nell'ambito dei processi di conferimento di capacità per i servizi di breve termine effettuati dall'Impresa di Stoccaggio³, di cui all'articolo 16 della RAST, che si svolgono nel giorno precedente a quello di utilizzo; le prestazioni approvvigionate dal Trasportatore si intendono automaticamente e integralmente programmate e non riprogrammabili. I quantitativi oggetto di iniezione/erogazione presso l'hub di stoccaggio Stogit sono approvvigionati nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME. Le modalità di offerta sono definite con procedura trasmessa all'Autorità.

Ai fini di mantenere, all'interno del Giorno-gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, il Trasportatore effettua le azioni come descritto al successivo paragrafo 2.

Nel valutare eventuali azioni di bilanciamento da adottare, Snam Rete Gas tiene conto:

- dei prelievi dalla rete di trasporto previsti nel corso e al termine del Giorno-gas in relazione al quale sono valutate le eventuali azioni di bilanciamento;
- dei dati più aggiornati relativi:
 - i. ai quantitativi confermati agli Utenti nell'ambito del processo di programmazione e di riformulazione del programma di trasporto giornaliero di cui al Capitolo 8, paragrafi 6.6 e 6.7;
 - ii. ai quantitativi allocati;
 - iii. ai flussi di gas misurati;
- del livello di pressione nella rete di trasporto;
- livello del *linepack* della rete.

² Il Trasportatore, secondo le modalità previste dal TIB, può richiedere all'Impresa di Stoccaggio di rendere disponibili prestazioni minime di iniezione ed erogazione funzionali alla gestione della rete. Tali prestazioni minime sono rese pubbliche.

³ Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.

Ai fini dell'approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine (STSP) ⁴, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME (Piattaforma MGAS ⁵).

Ai fini della regolazione dei flussi fisici, ove differenti rispetto ai quantitativi programmati complessivamente presso l'hub di stoccaggio di Stogit anche ai sensi del successivo paragrafo 2, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME.

A tal fine, l'Utente può offrire al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma del GME i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio entro il limite massimo determinato e comunicato dall'Impresa di Stoccaggio Stogit.⁶

Nel corso del Giorno-gas G+1, Snam Rete Gas comunica al GME il valore del termine S_T^{op} relativo al precedente giorno-gas G unitamente al corrispondente prezzo di offerta ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti presso l'hub di stoccaggio Stogit nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME.

Il prezzo dell'offerta del Responsabile del Bilanciamento relativo ai quantitativi di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME sarà definito con procedura dedicata e trasmesso all'Autorità.

Il Trasportatore richiede all'Impresa maggiore di Stoccaggio⁷, nell'ambito dei processi di conferimento previsti dalla medesima impresa, una capacità di spazio operativa funzionale alla gestione dei quantitativi da e verso lo stoccaggio ai sensi del presente paragrafo e del TIB. La capacità oggetto di richiesta sarà pubblicata dal Trasportatore.

Informazioni sullo stato del Sistema e informazioni agli Utenti

Al fine del bilancio delle proprie posizioni da parte degli Utenti, il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet:

- informazioni sullo stato del Sistema con riferimento al medesimo Giorno-gas G e ai successivi, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.1;
- tramite funzionalità dedicata, informazioni su immissioni e prelievi secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.2;
- in relazione al complesso dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, ai sensi del TISG, informazioni in relazione ai profili di prelievo, al fattore di correzione climatica, nonché al prelievo atteso presso clienti finali oggetto di stima da parte del sistema di distribuzione, come descritto al successivo paragrafo 4.2.1.

⁴ di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti STSP title e locational.

⁵ nonché della Piattaforma per la negoziazione di prodotti locational e per la cessione di gas in stoccaggio messa a disposizione e gestita dal GME, nel periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1.

⁶ nonché nel rispetto del proprio limite di acquisto limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1. Per limite di acquisto si intende la differenza tra i termini MEPSuk ed EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3 di competenza dell'Utente.

⁷ Stogit, presso la quale il Trasportatore ha il contratto di stoccaggio.

Il Trasportatore rende inoltre disponibili ulteriori informazioni basate sull'andamento dei flussi operativi presso i Punti Rilevanti di cui al Regolamento 715/2009 e alle variazioni di line-pack su base oraria.

Inoltre, Snam Rete Gas:

- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Infine, Snam Rete Gas trasmette al GME la lista degli Utenti abilitati ad operare presso la Piattaforma MGAS unitamente alle informazioni funzionali all'eventuale selezione di offerte di prodotti standard di breve termine presso tale piattaforma da parte del GME.

1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, e in applicazione del Regolamento 312/2014 e del TIB il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet a partire dall'inizio di ciascun Giorno-gas G e aggiorna con frequenza oraria⁸ sino alla fine di tale Giorno-gas, informazioni relative a:

1. la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
2. la stima del valore atteso dell'energia presente in rete (*linepack*) al termine del Giorno-gas G;
3. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
4. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
 - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,
 - al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas.
5. ai sensi del TIB, comma 11.3, i componenti del termine Ψ (quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema):
 - se presente, programma di stoccaggio del Trasportatore;
 - programma aggregato di consumi, perdite, GNC di competenza del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
 - programma della variazione di *linepack* del Trasportatore e delle altre Imprese di Trasporto;
 - se presente, programma dei quantitativi oggetto di accordi di bilanciamento con le imprese interconnesse ai sensi del TIB, articolo 4;
 - differenza tra i quantitativi previsti in prelievo presso i Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione e i quantitativi previsti presso l'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione.

⁸ sino al 30 settembre 2016, con cadenza oraria limitatamente al periodo 10:00-22:00.

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 3), 4) e 5), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano e dei Punti di Entrata, interconnessi con l'estero e con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti e del Trasportatore dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema al termine del Giorno-gas G di cui al punto 1) è determinata come differenza tra il quantitativo di gas, espresso in energia, complessivamente previsto in immissione nel sistema di trasporto per il Giorno gas G nonché in uscita presso i Punti interconnessi con gli stoccaggi e interconnessi con l'estero, sulla base delle informazioni (programmi) più aggiornate comunicate ai sensi del Capitolo 8 dal complesso degli Utenti e del Trasportatore e il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno Gas G elaborato con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento presso i Punti di Riconsegna di cui al punto 4). Ai fini della determinazione del termine Sbilanciamento Atteso del Sistema, si considerano inclusi altresì i quantitativi di gas di competenza del Trasportatore, inclusa la variazione di *linepack* programmata.

La stima degli scostamenti di cui al punto 3) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 4) è determinata secondo modalità pubblicate sul sito Internet del Trasportatore.

Ai sensi del TIB comma 11.2, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, pubblica altresì sul proprio sito Internet, entro le ore 09:00 di ciascun Giorno-gas G, il valore di *linepack* atteso al termine del medesimo Giorno-gas G secondo il programma del Trasportatore.

Inoltre, in applicazione del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet nel giorno Gas G-1, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);

- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- e) la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema per il successivo Giorno gas G e G+1 determinato come descritto in precedenza.

1.1.1) Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna

Ai sensi della RQTG, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet:

- entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o festivo) del mese M-1, una stima per ciascun mese M, dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio settimanale per ogni punto della rete di trasporto;
- entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente per ciascuna settimana, una stima settimanale dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio giornaliero per ogni punto della rete di trasporto.

Tali valori sono determinati sulla base dei quantitativi programmati dagli Utenti nell'ambito delle programmazioni di cui al precedente Capitolo 8.

1.2) Comunicazione di informazioni agli Utenti ai sensi dell'art. 32, punto 3 del Regolamento 312/2014

A partire dall'inizio dell'Anno termico 2015-2016, unitamente a quanto sopra, Snam Rete Gas rende giornalmente disponibile, attraverso i propri sistemi informativi, le informazioni previste al Capo VIII, articolo 32, punto 3, del Regolamento 312/2014, secondo le modalità e i termini di seguito descritti:

- entro le ore 13:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti alla fine del Giorno Gas successivo (Giorno Gas G+1). Tali previsioni sono determinate, per ciascun Utente, sulla base dei profili di prelievo standard previsti dal TISG e applicando, in presenza di più Utenti sul Punto, le regole di allocazione di cui al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misure Non Giornaliere si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati meno di una volta nel corso del Giorno Gas;
- entro le ore 14:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile:
 - a) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere, le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti per la fine del Giorno-gas G. Tali previsioni sono determinate secondo le medesime modalità descritte al precedente alinea e sulla base delle informazioni più aggiornate disponibili;
 - b) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi, per Punto, relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 12:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui

- al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misura Infragiornaliera si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati almeno due volte in ciascun Giorno-gas;
- entro le ore 18:00 del Giorno Gas G, il Trasportatore rende disponibile:
 - c) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Non Giornaliera, un aggiornamento delle previsioni di cui alla precedente lettera a) riferite ai prelievi di propria competenza;
 - d) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi di loro competenza relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 16:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui al paragrafo successivo 4.3.

In relazione ai Punti con misura Infragiornaliera:

- i) presso cui il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente equivale al quantitativo prenotato nell'ambito del processo di programmazione/riformulazione di cui al paragrafo 6 del Capitolo 8, in luogo delle misure sopra indicate, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso tali Punti il quantitativo ultimo confermato relativo al Giorno Gas G;
- ii) qualora non pervengano dati di misura in tempo utile per la messa a disposizione delle informazioni nei termini previsti alle precedenti lettere b) e d), Snam Rete Gas provvederà a fornire agli Utenti una stima dei quantitativi immessi/prelevati di loro competenza sulla base delle ultime informazioni di misura disponibili.

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione di cui al paragrafo 1.1 e 1.2, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

1.3) Comunicazione delle informazioni relative ai costi e ricavi legati alle attività di bilanciamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 312/2014

Ai sensi del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, i costi e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio di cui al presente Capitolo 9, paragrafo 4.4.2;
- b) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, l'aggregato dei costi e dei ricavi derivanti dall'applicazione delle azioni di bilanciamento; e
- c) ad inizio di ciascun Anno Termico, con riferimento all'Anno Termico precedente, le informazioni relative ai costi, frequenza e quantità delle azioni di bilanciamento intraprese nonché informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

1.3.1) Comunicazione delle informazioni a consuntivo ai sensi dell'articolo 11 del TIB

Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet in sede di consuntivo:



- su base giornaliera, il valore dei quantitativi di gas necessari al funzionamento del Sistema (Ψ), assunto dai termini dell'equazione di bilancio del Trasportatore S_T , ΔLP_c e, in forma aggregata, dai quantitativi C, PE e GNC, dal termine Δ_{sett} , dal saldo dei quantitativi di gas movimentati dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione di cui all'articolo 4 del TIB conclusi con le Imprese di Trasporto regionali, di Stoccaggio, di Rigassificazione, aggiornandoli successivamente alla pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo.
- su base trimestrale, i valori derivanti dall'applicazione degli indicatori di *performance* di cui al TIB, articolo 9, unitamente alla valorizzazione economica dei relativi incentivi I_k con dettaglio giornaliero e mensile, con riferimento al trimestre per il quale sia disponibile il bilancio definitivo di cui al successivo paragrafo 4.

2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui garantire il corretto assetto della rete e il bilanciamento fisico del sistema.

Al fine di mantenere gli scostamenti tra immissioni e prelievi (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) entro i limiti operativi del Sistema, il Responsabile del Bilanciamento:

- si attiva con gli strumenti e secondo l'ordine di priorità previsti dal Regolamento 312/2014 descritti al precedente paragrafo 1, al fine di perseguire l'equilibrio tra immissioni e prelievi al termine del Giorno-gas;
- ricorre alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio per la modulazione oraria ai fini della gestione del profilo di immissioni e prelievi del giorno gas e, nei casi previsti al precedente paragrafo 1, per eventuale programmazione del *linepack*;
- può richiedere in ciascun Giorno-gas G, per il medesimo Giorno-gas, all'Impresa di Stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato dei programmi di stoccaggio effettuati ai sensi del precedente Capitolo 8, nel rispetto dei vincoli complessivi della programmazione prevista dall'Impresa di Stoccaggio⁹.

Al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas, nel caso di prelievi superiori alle immissioni, il Trasportatore, esauriti gli strumenti di cui sopra, ricorre alle misure di emergenza definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tale ambito, il Trasportatore accede eventualmente alla riserva strategica presso le Imprese di Stoccaggio.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui lo scostamento tra prelievi ed immissioni nel Giorno-gas risulti tale da comportare un incremento della pressione nella rete di trasporto ad un livello non compatibile con i limiti operativi del Sistema e la sua gestione in sicurezza, il

⁹ Stogit, presso la quale il TSO ha il contratto di stoccaggio.

Trasportatore, dopo aver intrapreso le azioni di bilanciamento sopra descritte, provvederà valutati i limiti del Sistema - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

- l'emergenza "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);
- l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o in caso di interruzione di una o più fonti di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

nel caso in cui le azioni di bilanciamento non risultino sufficienti a garantire la sicurezza del Sistema, ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei successivi Capitoli 21 "Gestione delle emergenze di servizio" e 22 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo "Responsabilità delle parti", non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_C + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti, ovvero importazioni, produzioni nazionali di gas naturale, produzioni di biometano e impianti di stoccaggio del GNL che immettono gas naturale di *boil-off* (ivi incluso il PIV) ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in oggetto tiene conto dell'energia immessa nella rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.¹⁰

Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

¹⁰ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata è la somma delle quantità di energia ritirate in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e dei Punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori¹¹ ai sensi del TISG, art. 13.

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura e
- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS, per ciascun impianto da produzione di biometano allacciato a rete di distribuzione ovvero ad altra rete di trasporto nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione nonché per ciascun impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione gas naturale di *boil-off*.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldamento in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui alla norma UNI 9167 in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

- i trafiletti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/ anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con l'Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;
- le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svasso e la misura del volume geometrico

¹¹ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di *boil-off* immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito dei prelievi presso il Punto di Riconsegna/di interconnessione della rete di Snam Rete Gas a monte della rete in cui è ubicata tale produzione.

fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

Lo svaso/invaso della rete ($\Delta L P_C$)

La differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas "localizzate" nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite "di sistema").

3.1.2) *L'equazione di bilancio dell'Utente*

L'equazione di bilancio dell'Utente k-esimo¹² contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + DS_K$$

Il gas immesso in rete (I_K)

L'energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità di gas naturale/biometano immesse presso i Punti di Entrata della RN.¹³

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.¹⁴

Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine I_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il Terminale di Rigassificazione.

¹² Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.

¹³ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

¹⁴ Ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

I prelievi (P_k)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, il quantitativo attribuito al k-esimo Utente nel Giorno-gas G presso ciascun Punto corrisponde al termine $P_{PdR,k,G}$ di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettera c).

Tale energia si ottiene come prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura.

Il gas di stoccaggio (S_k)

Il termine S_k rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, corrispondente alla somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo¹⁵.

Il termine S_k registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni (nominato=allocato).

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine S_k è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8.

Il termine di disequilibrio (DS_k)

Il termine DS_k rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) e i corrispettivi derivanti da eventuali quantitativi di gas naturale/biometano immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_k^N)

Il termine T_k^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e

¹⁵ *ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.*

delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine T_K^N si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine T_K^N è dato da:

$$T_K^N = T_K^{PSV} + T_K^M + T_{K_{COMP}}^{GNL} + T_K^{GSE} + T_{K_{Corr}}^{GSE}$$

- le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G (T_K^{PSV})

Il termine T_K^{PSV} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

- le transazioni concluse dal GSE (T_K^{GSE})

Il termine T_K^{GSE} rappresenta, per il k-esimo Utente titolare di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di biometano effettuati dal GSE con tale Utente, nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione). A tal fine, il GSE provvede alla registrazione presso il Punto di Scambio Virtuale di transazioni in acquisto/vendita sulla base dei quantitativi di biometano immessi ai rispettivi Punti di Entrata da produzione di biometano nella titolarità del suddetto k-esimo Utente;

- le transazioni correttive del GSE ($T_{K_{Corr}}^{GSE}$)

Il termine $T_{K_{Corr}}^{GSE}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, gli eventuali scostamenti, per ogni Giorno-gas G del mese M, tra l'energia allocata all'Utente k-esimo sulla base del verbale di misura dei quantitativi immessi in rete da parte di ciascuna produzione di biometano e l'energia programmata al PSV. A tal fine, il GSE può effettuare transazioni correttive presso il Punto di Scambio Virtuale entro il 18° giorno di calendario del mese M+1. In caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Gli Utenti riconoscono che Snam Rete Gas non è responsabile delle registrazioni effettuate dal GSE in relazione ai quantitativi oggetto delle transazioni T_K^{GSE} e $T_{K_{Corr}}^{GSE}$.

- le transazioni $T_{K_{COMP}}^{GNL}$

$T_{K_{COMP}}^{GNL}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (3° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore

degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.

- Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS (T_K^M)¹⁶

Il termine T_K^M rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

3.1.3) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N = P_T + C + PE + GNC + \Delta LP_C + BIL_{RESID} + DS_T$$

dove:

Il gas immesso dal Trasportatore (I_T)

Tale termine rappresenta al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

$$I_T = I_{TOBA} + I_T^*$$

dove:

- il termine I_{TOBA} rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori di cui all'articolo 4 del TIB;
- il termine I_T^* rappresenta il quantitativo di gas, espresso in energia, movimentato dal Trasportatore nell'ambito degli accordi di interconnessione conclusi con gli operatori diversi da quelli di cui all'articolo 4 del TIB, esclusa l'interconnessione con l'hub stoccaggio Stogit.

Lo stoccaggio del Trasportatore (S_T)

Il termine S_T rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio da Snam Rete Gas nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_T = SN_T + S_T^{op}$$

dove:

- Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio nei casi previsti al precedente paragrafo 1;

¹⁶ Nel termine (T_K^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

- Il termine S_T^{op} rappresenta la differenza tra la quantità di energia complessivamente erogata/iniettata nel Giorno-gas G dall'hub stoccaggio Stogit e l'energia complessivamente programmata dagli Utenti e dal Trasportatore presso il medesimo hub stoccaggio ai sensi del precedente Capitolo 8.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_T^N)

Il termine T_T^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale (T_T^{PSV}),
- il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore con il GME presso la Piattaforma MGAS (T_T^M) a copertura del termine Ψ registrate al Punto di Scambio Virtuale;
- il saldo netto delle transazioni concluse da Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma MGAS (T_{RdB}^M)¹⁷ con il GME ai fini del bilanciamento del Sistema registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_{RdB}^M$$

I prelievi P_T

Il termine P_T rappresenta il quantitativo allocato al Trasportatore presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione nonché presso i punti di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnessi con reti di distribuzione.

$$P_T = \Delta_{sett}$$

dove:

- $\Delta_{sett} = \sum_{PdR} [IN_{PdR} - (\sum_k P_{PdR,k})]$
- IN_{PdR} è il quantitativo di gas prelevato in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione¹⁸, come risulta dalle misure rilevate;
- $P_{PdR,k}$, è il quantitativo di gas attribuito all'Utente in ogni Giorno-gas presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione di cui all'Allegato 9/C, punto 2, lettera c), incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto interconnesso con la rete di distribuzione.

Il termine di Bilanciamento residuale del Sistema (BIL_{RESID})

Il termine BIL_{RESID} rappresenta il valore complessivo della quota di risorse, pari a:

¹⁷ Nel termine (T_T^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

¹⁸ Sono inclusi anche i quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione nonché da produzioni di gas naturale presso altre reti di trasporto/reti di distribuzione e i quantitativi di gas naturale di boil-off immessi in rete di distribuzione da impianti di stoccaggio del GNL.

$$BIL_{RESID} = - (\sum_{k=1}^n DS_k + DS_T)$$

Dove:

il termine DS_T rappresenta la somma dei disequilibri delle Imprese di Trasporto ed è dato da:

$$DS_T = T_T^M - \Psi$$

Gas per il funzionamento del Sistema ai sensi del TIB (Ψ)

I termini dell'equazione del Trasportatore relativi a C, PE, GNC, ΔLP_c di competenza delle imprese di trasporto, quantitativi programmati in Stoccaggio (SN_T) e quantitativi oggetto di accordi di interconnessione con le imprese di trasporto regionali, terminali di rigassificazione e imprese di stoccaggio (I_{TOBA}), e infine il termine di Sistema P_T costituiscono il termine Ψ di cui al TIB:

$$\Psi = C + PE + GNC + \Delta LP_c + \Delta_{sett} - I_{TOBA} - SN_T$$

3.2) Le perdite di gas "localizzate"

3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo "Responsabilità delle parti", il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita "localizzata" si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell'Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell'Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In alternativa all'indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

3.2.2) Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete "dedicato" - ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna - può comportare l'impossibilità da parte dell'Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell'Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell'Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell'Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GP_K).

L'equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GP_K + GS_K + DS_K$$

dove GP_K sono le perdite "localizzate" imputabili all'Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

3.2.3) Procedura per la stima del gas perduto

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.

Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

3.3) Il bilancio di consegna e riconsegna

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;
- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svaso/invaso della rete.

3.3.1) Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia - MWh con tre cifre decimali - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo "Misura del gas") ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo "Qualità del gas"), ai riferimenti per la conversione pubblicati sul sito internet del Trasportatore.

3.3.2) Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata¹⁹;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Snam Rete Gas gestisce:

- a) ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, ogni Giorno- gas G+1, la sessione di bilanciamento provvisorio, nella quale vengono allocati in via provvisoria i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto con riferimento al Giorno-gas G precedente (Bilancio di trasporto provvisorio);
- b) ai sensi dell'articolo 8 del TISG, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati e allocati in via definitiva i flussi di gas giornalieri del Sistema di trasporto con riferimento al mese M (Bilancio di trasporto definitivo).

La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG e all'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, il Trasportatore si avvale delle funzionalità dei sistemi informativi a tal fine messi a disposizione agli Utenti.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare a Snam Rete Gas i dati di misura ai relativi punti di riconsegna funzionali alla Sessione di Bilanciamento di competenza di ciascun Utente interessato entro i medesimi termini previsti per il Gestore del SII al successivo paragrafo 4.3.4.2 nonché i quantitativi allocati ai rispettivi utenti presso i punti di interconnessione. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti

¹⁹ Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.

dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Bilanciamento, Snam Rete Gas rende disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio - per quanto di loro competenza - risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi;
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Ogni mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente:

- entro l'inizio del mese, le regole di allocazione applicate presso gli impianti di misura utilizzati;
- entro la fine del mese la tipologia degli impianti di misura utilizzati nel corso del mese precedente M-1.

In caso di indisponibilità del dato di misura ai fini del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvede ad utilizzare valori opportunamente stimati dei quantitativi immessi/prelevati presso il Punto. A tal fine il Trasportatore si avvale di dati di prelievo dei giorni omologhi:

- dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento climatico, per i punti soggetti a termicità;
- della settimana ovvero del secondo mese precedente, per i punti non soggetti a termicità.

Per i soli Punti di Riconsegna che alimentano centrali termoelettriche, Snam Rete Gas provvede a utilizzare in prima applicazione la misura operativa (telemisura) rilevata, ai fini della gestione della rete, dal dispacciamento fisico di Snam Rete Gas; ove non disponibile Snam Rete Gas procede secondo quanto sopra riportato in relazione ai Punti soggetti non a termicità.

In ogni caso ai fini della stima, il Trasportatore valuta l'utilizzo dei dati e delle procedure più opportune in base all'andamento storico dei prelievi presso il punto e alle informazioni in proprio possesso.

Con riferimento alle produzioni di biometano allacciate a reti di distribuzione/altre reti di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas provvede a considerare il quantitativo misurato presso l'impianto di produzione così come comunicato dall'Impresa di Distribuzione/Trasporto. In caso di mancata disponibilità del dato, Snam Rete Gas considererà l'ultimo quantitativo programmato dall'Utente al relativo Punto di Entrata, ai sensi del precedente Capitolo 8. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale connessa a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non risulti conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas non prenderà in carico eventuali quantitativi immessi presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che l'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto intendesse comunicare. In tal caso Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi per le conseguenze derivanti dalla mancata presa in carico di dati da parte di Snam Rete Gas.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero alle produzioni di gas naturale allacciate a reti di distribuzione ovvero a impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. A tal fine Snam Rete Gas considererà le informazioni trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi al termine per la messa a disposizione della contabilità del gas trasportato di cui al presente paragrafo per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo. Resta fermo che la comunicazione di una richiesta troppo generica, non correttamente circostanziata o chiaramente pretestuosa, anche mediante la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas, comporta l'irricevibilità della richiesta.

Limitatamente ai prelievi presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione gli Utenti:

- a) possono segnalare eventuali osservazioni al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al comma 28.3 del TISG;
- b) entro il sesto giorno lavorativo successivo al termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c), possono comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/F, eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio con riferimento ai dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2 del TISG, come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas ai sensi del comma 28.5 del TISG. Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica al Trasportatore l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/F, paragrafo 3, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:
 - i. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/F;
 - ii. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento,ovvero, qualora l'Utente medesimo non sia in grado di ottenere la dichiarazione di cui al precedente punto ii nei termini di cui alla precedente lettera b);
 - iii. dichiarazione dell'Utente medesimo, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Utente:
 - attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se

presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;

- indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata, per il tramite dell'utente del servizio di distribuzione interessato, di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento;

ovvero, in alternativa a quanto previsto al precedente punto iii,

iv. dichiarazione dell'utente della distribuzione interessato secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui quest'ultimo:

- attesti di aver richiesto per tempo all'Impresa di Distribuzione interessata la rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal Gestore del SII (se presenti nelle informazioni rese disponibili dal Gestore del SII entro il termine di cui al comma 28.6, lettera a, del TISG) e di non aver ottenuto dall'Impresa di Distribuzione, nel rispetto delle tempistiche e modalità di cui alla presente lettera b) nonché secondo le modalità e le tempistiche eventualmente previste dalla medesima Impresa di Distribuzione, il nuovo dato di prelievo giornaliero da considerare in luogo di quello calcolato e comunicato ai sensi del comma 28.5 del TISG dal Gestore del SII a Snam Rete Gas né la documentazione di cui al precedente punto ii. né conferma del dato di prelievo giornaliero calcolato e reso disponibile dal Gestore del SII ai sensi del TISG, comma 28.5;
- indichi sotto la propria responsabilità a Snam Rete Gas il/i nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero del punto di riconsegna della distribuzione da utilizzare ai fini della determinazione del bilancio di trasporto definitivo;
- assuma inderogabilmente l'impegno a richiedere all'Impresa di Distribuzione interessata di provvedere alla rettifica di competenza presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della Sessione di Aggiustamento relativa all'anno di riferimento.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta.

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui alla precedente lettera b), e/o, nei casi in cui l'Utente non abbia presentato la dichiarazione di cui al precedente punto ii, che siano relative a punti di

riconsegna della distribuzione i cui dati di prelievo giornaliero calcolato siano stati esplicitamente confermati dall'Impresa di Distribuzione stessa al Gestore del SII nell'ambito della procedura di cui al TISG, comma 28.4.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nella precedente lettera b) di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- la ragione sociale dell'Utente richiedente;
- l'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- l'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori ovvero in caso di eventuali rettifiche delle informazioni di cui al successivo paragrafo 4.3.4.2 trasmesse dal Gestore del SII entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c) ovvero a seguito di richieste di rettifica del dato di prelievo relativo a un punto di riconsegna della distribuzione presentato dall'Utente ai sensi della precedente lettera b), Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare e rendere disponibile, di norma, al più tardi il giorno 15 del secondo mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5 e 7.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende altresì disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

4.2.1) Informazioni relative alle Sessioni di Bilanciamento

Ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) la metodologia utilizzata per la determinazione e l'aggiornamento, secondo le tempistiche previste alle successive lettere b) e c), del fattore di correzione climatica W_{kr} di cui all'articolo 6 del TISG;
- b) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas:
 - il valore del fattore di correzione climatica W_{kr} , per ciascuna zona climatica, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo
 - il valore del W_{kr} , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente
- c) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas:
 - l'aggiornamento dei valori del fattore di correzione climatica W_{kr} previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo di cui alla precedente lettera b), sulla base delle informazioni più recenti disponibili;
 - il valore del W_{kr} , per ciascuna zona climatica, relativo al Giorno-gas precedente.

Inoltre, ai sensi del TISG, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- d) entro l'inizio di ciascun Anno Termico, le informazioni relative a:
 - i valori giornalieri dei termini associati ai profili di prelievo standard di cui all'articolo 5 del TISG, con riferimento all'Anno Termico immediatamente successivo;
 - la zona climatica di appartenenza di ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione, provvedendo ad aggiornare l'elenco dei suddetti Punti nel corso dell'Anno Termico a seguito di avviamento/chiusura di Punti;
- e) alla data per la messa a disposizione da parte del Trasportatore della contabilità del gas trasportato agli Utenti di cui al precedente paragrafo 4.2, per ciascun Punto di Riconsegna, incluso ciascun punto di riconsegna di competenza delle altre reti di trasporto, interconnesso con reti di distribuzione, il valore con riferimento al mese a cui il bilancio si riferisce, del termine:

$$E_{m,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[IN_{PdR,G} - \sum_{UdB} C_{PdR,k,G} \right]$$

Dove:

- $IN_{PdR,G}$ è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno-gas G;
- $C_{PdR,k,G}$ rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali della rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G, $C_{PdR,k,G}$, determinati secondo le modalità descritte nell'allegato 9/C, paragrafo 2, lettera d).

Il valore del suddetto termine $E_{m,PdR}$ viene aggiornato a valle della messa a disposizione degli esiti definitivi della Sessione di Bilanciamento.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi:

- f) entro le ore 11:00 di ciascun Giorno-gas, il valore giornaliero del prelievo atteso di cui all'Allegato 9/C, punto 1, lettera c, $Y_{k,G}^{prev}$, di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale;
- g) entro le ore 18:00 di ciascun Giorno-gas, l'aggiornamento del valore complessivo del prelievo atteso di cui alla precedente lettera f) di competenza di ciascun Utente, previsto per il Giorno-gas successivo sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Inoltre, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti attraverso le funzionalità dei propri sistemi informativi, secondo le medesime modalità e tempistiche di cui alle precedenti lettere f) e g), i valori giornalieri dei prelievi, di competenza di ciascun Utente, previsti per il Giorno-gas G e per quello successivo a livello nazionale, dell'insieme dei punti di riconsegna della distribuzione misurati con frequenza mensile o con dettaglio giornaliero, sulla base delle informazioni più recenti disponibili.

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito internet.

4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

Il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato. Con riferimento ai Punti di Riconsegna interconnessi con la rete di distribuzione, in applicazione del TISG, art. 13, la differenza tra il quantitativo di gas misurato e il quantitativo complessivamente prelevato dagli Utenti (termini P_k di cui al precedente paragrafo 3.1.2) su ciascun Punto è contabilizzato nell'equazione di bilancio di Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento e concorre alla determinazione del termine Δ_{sett} di cui al precedente paragrafo 3.1.3.

4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed applicherà quanto previsto ai capitoli “Responsabilità delle parti” e “Disposizioni generali”.

Punti d'immissione da produzioni nazionali di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off*

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale, da produzioni di biometano e da impianti di stoccaggio del GNL che immettono quantitativi di gas naturale di *boil-off*, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare a Snam Rete Gas - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero da impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete a Snam Rete Gas entro il medesimo termine.

In relazione al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete entro il medesimo termine a Snam Rete Gas ed entro il termine di cui alla Delibera 64/20, Allegato A, comma 56.1, al GSE ai fini della registrazione al PSV delle eventuali transazioni correttive di cui al precedente paragrafo 3.1.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza

della comunicazione - da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente ovvero, in mancanza, attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sul Punto in parti uguali.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuna delle produzioni facenti parte del medesimo punto in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete Gas. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine da tali soggetti.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

Nel caso in cui una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto ovvero una produzione di gas naturale allacciata a rete di distribuzione ovvero un impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* risulti condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio provvisorio e del bilancio definitivo, un Utente individuato tra quelli presenti sul punto provvede a comunicare a Snam Rete Gas la regola di allocazione concordata nonché eventuali variazioni entro il giorno 28 del mese precedente il mese di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato accordo tra gli Utenti, entro il medesimo termine, un Utente tra quelli presenti sul punto può trasmettere a Snam Rete Gas una dichiarazione del produttore che attesti la regola di ripartizione dei quantitativi immessi. Sulla base di tali informazioni, il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas transitati.

Nel caso in cui la comunicazione della regola di allocazione presso la produzione di biometano ovvero la produzione di gas naturale ovvero l'impianto di stoccaggio del GNL che immette in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* non pervenga a Snam Rete Gas entro i termini stabiliti, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sulla produzione nazionale in parti uguali.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il Punto di Entrata ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne dà evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati nonché, nei casi di produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione ovvero di impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, all'Impresa di Distribuzione interessata ovvero, nei casi di produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, al GSE e al gestore della rete interessato. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso Punti di Entrata da produzioni di biometano, Snam Rete Gas provvede altresì a informare l'Autorità per le eventuali azioni di competenza. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 5.2.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, alle

produzioni di gas naturale allacciate a rete di distribuzione e agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off* sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Sistema di rigassificazione

Presso i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente i valori di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1.

Sistema stoccaggi

Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine S_K di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno G+1. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore T_K^N , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

4.3.2) *Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN*

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 - sezione "Punti interconnessi con l'estero".

Ai fini del calcolo del bilancio, ciascuna Impresa di Trasporto interconnessa comunica attraverso le funzionalità del sistema informativo reso disponibile da Snam Rete Gas i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M secondo modalità e termini previsti nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti di interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti e del Responsabile del Bilanciamento in applicazione del TISG viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante la piattaforma informativa di Snam Rete Gas di cui al successivo paragrafo 6, entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati".

Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore – pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" – secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione. La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengano a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

4.3.4) *Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo, presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sono individuati i seguenti Soggetti Operanti:

- Impresa di Distribuzione;
- utenti del servizio di distribuzione;
- Utenti;
- Gestore del SII.

Con riferimento alle produzioni di biometano ovvero di gas naturale allacciate a reti di distribuzione nonché agli impianti di stoccaggio del GNL che immettono in rete di distribuzione quantitativi di gas naturale di *boil-off*, Snam Rete Gas per ciascun Giorno-gas G del mese M considera presso il Punto di Riconsegna a monte della rete in cui è ubicata tale immissione il quantitativo immesso presso tali impianti, ai fini della predisposizione del bilancio definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto ovvero dal Gestore del SII.

4.3.4.1) *Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio*

Ai sensi delle disposizioni di cui al TISG, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvede ad allocare a ciascun Utente presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i

volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso “*bottom-up*” sulla base:

- a) delle informazioni più aggiornate relative ai profili di prelievo standard, di cui all’articolo 5 del TISG, e alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all’articolo 4 del TISG, per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti dal medesimo Utente, con dettaglio per utente del servizio di distribuzione e aggregate per Punto di Riconsegna, profilo di prelievo standard e frequenza di rilevazione della misura, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi del comma 27.2 del TISG;
- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione ai sensi del comma 29.1 del TISG;
- c) del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell’inizio dell’Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell’Allegato 9/E, paragrafi 1 e 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all’Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all’Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l’Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente o di soggetti terzi derivanti dall’utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

4.3.4.2) *Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo*

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 12 del TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso “*bottom-up*” sulla base:

- a) delle informazioni sui quantitativi giornalieri di competenza di ciascun Utente, con dettaglio per Punto di Riconsegna e per utente del servizio di distribuzione, distinti per tipologia di profilo di prelievo standard compresi i prelievi relativi ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del TISG, messe a disposizione dal Gestore del SII ai sensi dell’articolo 28

- del TISG e pervenuti entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera a).²⁰
- b) delle informazioni rese disponibili dalle altre Imprese di Trasporto in relazione ai prelievi dei rispettivi punti di riconsegna ai sensi del comma 29.2 del TISG.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni messe a disposizione dal Gestore del SII prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quartultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti entro il quartultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 28.5 del TISG, ai fini del bilancio di trasporto definitivo, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati messi a disposizione entro il termine di cui al TISG, articolo 28, comma 28.6, lettera c).

In corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali il Gestore del SII abbia messo a disposizione le informazioni previste dal medesimo TISG, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi giornalieri di gas determinati, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, sulla base dei dati resi disponibili dal Gestore del SII. In assenza delle informazioni di cui alla precedente lettera a) relative all'Utente titolare di capacità presso il Punto di Riconsegna, ai fini della determinazione dei quantitativi definitivi di competenza degli Utenti Snam Rete Gas provvederà ad attribuire all'Utente presso tale Punto un valore di prelievo pari a zero. Il Trasportatore informa l'Autorità ed il Gestore del SII qualora rilevi anomalie nella messa a disposizione delle informazioni previste dal TISG da parte del Gestore del SII.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snam.it).

4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base del disequilibrio giornaliero DS_k di competenza del medesimo Utente valorizzato al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita/acquisto del Giorno-gas, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.2.

La regolazione delle suddette partite economiche avviene secondo le modalità e i termini definiti al successivo capitolo 18.

²⁰ Dati già al netto di eventuali quantitativi di gas naturale relativi al servizio alternativo di fornitura tramite carri bombolai presso la rete di distribuzione.

4.4.1) Prezzi di Sbilanciamento

a) Prezzo di sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera a, e del TIB, articolo 5, il Prezzo di Sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$ è pari al minimo tra:

- i. il valore del termine $P_{G, sell}^{TSO}$, e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G, \bar{P}_G , al netto del termine SA_G :

$$(\bar{P}_G - SA_G)$$

dove:

- $P_{G, sell}^{TSO}$ è il minore dei prezzi delle offerte in vendita di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- \bar{P}_G , Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G è il prezzo comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento espresso in €/MWh arrotondato alla terza cifra decimale, determinato come media ponderata dei prezzi delle offerte selezionate presso la Piattaforma MGAS di prodotti STSP di tipo *title*, nonché nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna nel Giorno-gas G pesata sulla base dei quantitativi di gas, in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- SA_G rappresenta, per ciascun Giorno-gas G, il valore dello *small adjustment*, fissato pari a 0,108 €/MWh.

b) Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera b, e del TIB, articoli 1 e 5, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$ è pari al massimo valore tra:

- i. il valore del termine $P_{G, buy}^{TSO}$, e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas del Giorno-gas G, \bar{P}_G , tenuto conto del termine SA :

$$(\bar{P}_G + SA_G)$$

Dove:

- $P_{G, buy}^{TSO}$ è il maggiore dei prezzi delle offerte in acquisto di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- \bar{P}_G e SA_G sono, rispettivamente, il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G e il valore dello *small adjustment* di cui al presente paragrafo, sezione 'Prezzo di Sbilanciamento di vendita', lettera b, punto ii.

Ai sensi del TIB, articolo 5, nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il GME comunichi a Snam Rete Gas che presso la Piattaforma MGAS le offerte accettate di prodotti STSP di tipo *title* con consegna nel medesimo Giorno-gas G siano risultate inferiori a 2000 MWh, il Prezzo Medio di Remunerazione \bar{P}_G , ai fini della determinazione dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto/vendita, è pari alla media dei Prezzi Medi di Remunerazione

dei trenta giorni precedenti. Con riferimento al mese di ottobre 2016, in mancanza di informazioni per uno o più giorni, in luogo di tali prezzi, verranno utilizzati i prezzi di remunerazione di cui alla piattaforma PB-GAS, sessione G+1 dei relativi giorni, salvo diversa indicazione dell'Autorità.

c) Disposizioni particolari per la determinazione del Prezzo di Sbilanciamento

Nei casi di emergenza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 (emergenza per eccesso/carenza gas in luogo dei valori di cui alle precedenti lettere a) e b), il Prezzo di Sbilanciamento è pari ai corrispettivi definiti dall'Autorità di cui al TIB, articolo 5, commi 5.3 e 5.4:

- il Prezzo di Sbilanciamento di vendita, $P_{sbil_sell,G}$ è pari a 0 (zero) €/MWh qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$ è pari a ~~82,8 €/MWh~~ al massimo valore tra il prezzo di Sbilanciamento di acquisto di cui alla precedente lettera b) e, nel caso in cui nel Giorno-gas G siano state attivate le misure di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico ~~19 aprile 2013~~ 18 ottobre 2017, Allegato 2, paragrafo 4.2.3, i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità.

Il responsabile del Bilanciamento applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.4.2) *Corrispettivi di disequilibrio*

Ai sensi del Regolamento 312/2014, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine $DS_K(i)$ come descritto al precedente paragrafo 3.1.2), il Trasportatore:

- se $DS_K(i) < 0$, applica all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_buy,G}$$

- se $DS_K(i) > 0$, riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_sell,G}$$

dove i termini $P_{sbil_buy,G}$ e $P_{sbil_sell,G}$ sono, rispettivamente, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto e il Prezzo di Sbilanciamento di vendita definiti al precedente paragrafo 4.4.1), lettere a) b) e c).

4.4.3) *Corrispettivi di scostamento*

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

		Soglia di tolleranza	Corrispettivo
1	Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino *	-	$1,125 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
2	Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
3	Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino	$SC_k \leq 5\%$	<i>Non applicabile</i>
$5\% < SC_K \leq 15\%$		$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	
$SC_K > 15\%$		$1,5 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	
4	Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici	-	$1,1 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
5	Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (per i primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi)	$SC_k \leq 50\%$	$SC_k(G) \cdot C_i^G$
$SC_k > 50\%$		$1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	
6	Punti di Riconsegna diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (dal 91° giorno di scostamento)	$SC_k \leq 10\%$	<i>Non applicabile</i>
$SC_K > 10\%$		$1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$	

* Ai sensi della deliberazione 914/2017/R/gas dell'Autorità.

dove:

- SC_K = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il Punto interessato (scostamento);
- $\max SC_K(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il Punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);
- $SC_K(G)$ = scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del Giorno-gas G presso il Punto interessato;
- C_i^A = corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto;
- C_i^M = prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera, il numero di giorni del mese in oggetto e il coefficiente moltiplicativo mensile di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento;
- C_i^G è pari:

- a) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto isesimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla Delibera 512/17, per i soli Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici;
- b) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto isesimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento per i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino;
- c) al corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto di Riconsegna riproporzionato su base giornaliera per i Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione direttamente connessi alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, limitatamente ai primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi.

L'ammontare massimo dei corrispettivi di scostamento applicati ad un Utente presso un Punto di Riconsegna, con riferimento all'intero Anno Termico, non può essere superiore a 1,1 volte l'ammontare annuale del corrispettivo unitario di capacità nel Punto di Riconsegna in cui avviene lo scostamento, moltiplicato per il massimo scostamento registrato nel medesimo Punto nel corso dell'Anno Termico.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera 487/17, l'Utente che, ai sensi del Capitolo 5, abbia attestato una quota di capacità funzionale all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi a rete di distribuzione comunica i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione connesso alla rete di distribuzione.

Tale comunicazione è effettuata dall'Utente, sotto la propria responsabilità, tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore e secondo i termini ivi indicati. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, la comunicazione è effettuata dall'Utente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le modalità e i termini resi disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.²¹

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni di biometano saranno applicati i corrispettivi di scostamento definiti dall'Autorità.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

²¹ Cfr. www.snam.it.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

4.4.4) *Esenzione dal corrispettivo di scostamento*

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo - nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.5) *Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational*
Nel caso in cui l'Utente k-esimo al quale siano state accettate offerte di prodotti STSP di tipo *locational* presso la Piattaforma MGAS del GME, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.2) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo approvato dall'Autorità.

4.4.6) *Compensazione economica delle partite di cui all'articolo 16 del TISG*

Ai sensi del TISG, articolo 16, a seguito dell'emissione del bilancio di trasporto definitivo per il mese M, Snam Rete Gas provvede a calcolare, con riferimento a ciascun k-esimo Utente, la differenza tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione per ciascun Giorno-gas del mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo, e ne determina il valore complessivo mensile, $\Delta_{k,m}^{IO}$, come:

$$\Delta_{k,m}^{IO} = \sum_{G=1}^n \left(\sum_{PdR} P_{PdR,k,G} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G} \right)$$

dove:

- i termini $P_{PdR,k,G}$ e $C_{PdR,k,G}$ rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente nel Giorno-gas G dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati di cui all'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
- il termine m rappresenta il mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Sulla base del valore del termine $\Delta_{k,m}^{IO}$ così determinato:

➤ se $\Delta_{k,m}^{IO} < 0$, l'Utente riconosce a Snam Rete Gas un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = |\Delta_{k,m}^{IO}| \cdot \bar{P}_M$$

➤ se $\Delta_{k,m}^{IO} > 0$, Snam Rete Gas riconosce all'Utente K-esimo un importo pari a:

$$C_{\Delta^{IO}} = \Delta_{k,m}^{IO} \cdot \bar{P}_M$$

dove il prezzo \bar{P}_M è il Prezzo Medio Mensile di Remunerazione determinato da Snam Rete Gas, ai sensi del TISG, articolo 16.2, come la media aritmetica dei Prezzi Medi di Remunerazione giornalieri di cui al precedente paragrafo 4.4.1, \bar{P}_G , relativi al mese di competenza del bilancio di trasporto definitivo.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.5) **Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02**

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un

Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale di capacità CR_r su base annuale) un corrispettivo annuale CR'_r pari a $1,3 \cdot CR_r$; al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le partite presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche riportate nel presente paragrafo. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 7 in relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17 ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche limitatamente al periodo anteriore al 1 gennaio 2020.

Fatto salvo quanto di seguito precisato in merito al servizio reso disponibile da Snam Rete Gas ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, le altre Imprese di Trasporto devono comunicare i dati funzionali alla Sessione di Aggiustamento di competenza di ciascun Utente interessato nel rispetto delle tempistiche di seguito indicate nel presente paragrafo. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicati dall'Impresa di Trasporto e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte dell'Impresa di Trasporto.

Ai sensi della deliberazione 72/2018/R/gas, punto 2.6, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento, Snam Rete Gas rende altresì disponibile alle altre Imprese di Trasporto un servizio funzionale alla determinazione e allocazione delle partite fisiche giornaliere degli Utenti sulle reti gestite dalle relative altre Imprese di Trasporto. Le modalità e termini di tale servizio sono definiti in un apposito accordo predisposto da Snam Rete Gas.

Ai sensi del TISG, articolo 18, ai fini dei relativi conguagli economici, Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi delle funzionalità dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 3, del TISG.

- a) Nella **Sessione di aggiustamento annuale**, avente luogo entro il 15 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione

i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

- b) Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 15 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero le informazioni comunicate dal Gestore del SII e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.3 del TISG, ai fini della Sessione di Aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati secondo le tempistiche definite dal Trasportatore e dal Gestore del SII nelle procedure operative rese disponibili sui rispettivi siti Internet. Entro le medesime tempistiche, le altre Imprese di Trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 33.1, del TISG, sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al successivo paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione:

- 1) 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovute ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta;
- 2) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al medesimo termine di cui al precedente punto 1 per comunicare a Snam Rete Gas eventuali segnalazioni dovute a errori nei dati di misura, anche non causati dal Trasportatore, e/o, nei casi dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, a errori nelle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero da parte del Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito Internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi definite. Snam Rete Gas si coordina con il Gestore del SII per la messa a disposizione da parte di quest'ultimo dei dati di prelievo giornaliero calcolato relativamente ai

punti di riconsegna della distribuzione oggetto delle segnalazioni di cui al presente punto 2 ai fini di quanto previsto al successivo punto 4;

- 3) a partire dalla data di messa a disposizione da parte del Gestore del SII delle informazioni funzionali allo svolgimento delle Sessioni di aggiustamento, sino al 30° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui alle precedenti lettere a) e b) per comunicare a Snam Rete Gas, secondo la procedura di cui all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso come comunicato dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

Ai fini della ricevibilità della richiesta l'Utente dovrà far pervenire al Trasportatore, secondo le modalità e i termini di cui all'Allegato 9/G, paragrafo 2, la richiesta di rettifica con indicazione, per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto della richiesta, del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero, corredata di:

- i) dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica presentata nell'ambito della procedura di cui all'Allegato 9/G;
 - ii) dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello messo a disposizione da Snam Rete Gas, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il punto di riconsegna della distribuzione e
 - assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;
 - iii) eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando a supporto idonea documentazione;
 - iv) eventuale dichiarazione dell'Utente e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Utente e gli utenti del servizio di distribuzione medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica;
- 4) sino al medesimo termine di cui al precedente punto 3 per comunicare a Snam Rete Gas, secondo le medesime modalità di cui al precedente punto 3 e all'Allegato 9/G, eventuali richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore

del SII relativamente ai punti di riconsegna della distribuzione compresi nell'elenco di cui al precedente punto 2.

Snam Rete Gas applicherà all'Utente un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA per ciascun punto di riconsegna della distribuzione oggetto di richiesta²². Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv).

Snam Rete Gas non riterrà ammissibili richieste di rettifica non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al precedente ai precedenti punti 3 e 4 e/o relative a punti non risultanti negli elenchi di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'Utente o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII. Analogamente Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'Utente nelle forme indicate nei precedenti punti 3 e 4 di cui l'Utente si assume piena e diretta responsabilità.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti iii) e iv), anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, e controllo e sanzione.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di rettifica di cui al precedente punto 1 ovvero della segnalazione di cui al precedente punto 2, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2.

A valle del suddetto termine, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili, con riferimento alla Sessione di aggiustamento annuale di cui alla precedente lettera a) entro la fine del mese di dicembre del medesimo anno in cui si svolge la Sessione e con riferimento alla Sessione di aggiustamento pluriennale di cui alla precedente lettera b) entro la fine del mese di luglio del medesimo anno in cui si svolge la Sessione²³ gli esiti che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 5.2 sono oggetto di regolazione secondo le modalità descritte al Capitolo 18.

²² Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2020, il corrispettivo è posto pari a Euro 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 6 settembre 2021 ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla Sessione di bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della sessione di aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato non coerente.

²³ Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

5.1) Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento si intende, ai sensi del TISG la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità previste per l'attribuzione delle partite fisiche in sede di bilancio di trasporto definitivo (Sessione di Bilanciamento).

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI_{SA}.

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento, ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di aggiustamento il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine EPSuk di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo e del 1 agosto di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'UDI_{SA}. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento, il valore giornaliero del termine di disequilibrio DS_k^{agg} di competenza dell'UDI_{SA} k-esimo determinato secondo le medesime modalità definite al precedente paragrafo 3.1.2.

5.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN interconnessi con gasdotti esteri.

Le modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

5.1.2) *Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

5.1.3) *Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell'UDISA secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo nell'Allegato 9/C sulla base:

- a) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- b) dei dati giornalieri determinati e comunicati dal Gestore del SII, ai sensi del comma 31.1 del TISG, attraverso le funzionalità dei sistemi informativi di Snam Rete Gas entro:
 - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
 - entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 31.3 del TISG, ai fini della sessione di aggiustamento di competenza, il Gestore del SII ha facoltà di rettificare i dati comunicati secondo le tempistiche definite dal Trasportatore e dal Gestore del SII nelle procedure operative rese disponibili sui rispettivi siti Internet. Entro le medesime tempistiche le altre Imprese di trasporto possono rettificare i dati di propria competenza, fatto salvo quanto diversamente previsto nel relativo accordo sottoscritto ai fini dell'erogazione del servizio per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'allegato 9/D, al paragrafo 2.

A tal fine, in tutti i casi in cui il valore dei quantitativi complessivamente comunicati dall'Impresa di Distribuzione non corrisponda al valore del quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto nel citato paragrafo dell'Allegato 9/D, il Trasportatore provvederà a ripartire tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione presso il medesimo Punto in proporzione ai dati forniti dall'Impresa di Distribuzione.

5.1.4) *Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione*

Mancata o incompleta comunicazione dei dati giornalieri di allocazione da parte del Gestore del SII

Qualora il Gestore del SII non comunichi, secondo le modalità e i termini descritti al precedente paragrafo 5.1.3, i dati e le informazioni cui al comma 31.1 del TISG relativi a uno o più Giorni-gas di un mese per uno o più utenti del servizio di distribuzione, per

uno o più profili di prelievo, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dal Gestore del SII per tale mese e provvederà a utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tale mese, i dati giornalieri allocati per utente del servizio di distribuzione risultanti dalla Sessione di bilanciamento o dalla precedente Sessione di aggiustamento e a determinare il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente secondo le medesime modalità riportate nell'Allegato 9/D.

5.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento di cui al TISG, Titolo 5, Snam Rete Gas, sulla base delle informazioni più recenti in proprio possesso in esito alla definizione delle partite fisiche di aggiustamento di cui al precedente paragrafo 5.1, provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas provvede a determinare²⁴:
 - i) il corrispettivo di sbilanciamento giornaliero $Corr_{k,G}^{agg,DSk}$ di competenza dell'UDISA k-esimo pari al prodotto fra il termine DS_k^{agg} determinato al precedente paragrafo 5.1 e il relativo Prezzo di Sbilanciamento applicato nel medesimo giorno;
 - ii) la partita economica mensile di competenza dell'UDISA k-esimo di cui all'articolo 24.2 del TISG, $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO}$, determinata sulla base delle differenze giornaliere tra i prelievi attribuiti su base previsionale e i quantitativi allocati presso Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione:

$$Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} = \Delta_{k,m}^{agg,IO} \cdot \bar{P}_M$$

con :

$$\Delta_{k,m}^{agg,IO} = \sum_{G=1}^n \left(\sum_{PdR} P_{PdR,k,G}^{agg} - \sum_{PdR} C_{PdR,k,G}^{agg} \right)$$

e dove:

- i termini $P_{PdR,k,G}^{agg}$ e $C_{PdR,k,G}^{agg}$ rappresentano i valori di competenza del k-esimo Utente per il Giorno gas G del mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento dei prelievi attribuiti e dei quantitativi riconsegnati determinati secondo le medesime modalità definite nell'Allegato 9/C, paragrafo 2, lettere c) e d);
- \bar{P}_M rappresenta la media aritmetica dei Prezzi di Remunerazione di ciascun Giorno-gas G come definito al precedente paragrafo 4.4.1 per il mese m di competenza della Sessione di Aggiustamento;
- iii) l'ammontare economico dell'UDISA k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,var}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas $C_{PdR,k,G}^{agg}$ riconsegnati ai clienti finali allacciati alla rete di

²⁴ Le partite economiche di cui ai punti v) e vi) non saranno determinate sino dell'adeguamento dei sistemi informativi. Sino a tale momento, di cui sarà data tempestiva informazione agli Utenti, Snam Rete Gas provvede a determinare le partite economiche di cui ai punti i), ii), iii) e iv).

distribuzione determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo di cui ai le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 la medesima procedura di cui all'allegato 9/C, punto 2, lettera d), relativamente a un valore pari alle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto di cui alla RTTG applicate ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;

iv) per Punti di Riconsegna, un ammontare pari al corrispettivo di scostamento giornaliero di competenza dell'Utente UDI_{SA} k-esimo $Corr_{k,m}^{agg,scost}$ determinato secondo le medesime modalità descritte al precedente paragrafo 4.4.3;

v) l'ammontare economico dell' UDI_{SA} k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CV_U}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo variabile CV_U di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;

vi) l'ammontare economico dell' UDI_{SA} k-esimo, $Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}}$, determinato sulla base dei quantitativi di gas riconsegnati determinati nella Sessione di Aggiustamento secondo le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1.2 e 5.1.3, relativamente a un valore pari al corrispettivo complementare variabile per il recupero dei ricavi CV_{FC} di cui alla RTTG applicato ai Punti di Riconsegna interconnessi con la distribuzione;

2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento e per ciascun UDI_{SA} ²⁴:

$$i) \Delta C_{k,G}^{agg,DSK} = Corr_{k,G}^{agg,DSK} - Corr_{k,G}^{(agg,DSK)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas } G;$$

$$ii) \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} = Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} - Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} \quad \forall \text{ mese } m;$$

$$iii) \Delta C_{k,G}^{agg,var} = Corr_{k,G}^{agg,var} - Corr_{k,G}^{(agg,var)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas } G;$$

$$iv) \Delta C_{k,m}^{agg,scost} = Corr_{k,m}^{agg,scost} - Corr_{k,m}^{(agg,scost)-1};$$

$$v) \Delta C_{k,G}^{agg,CV_U} = Corr_{k,G}^{agg,CV_U} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_U)-1} \quad \forall \text{Giorno-gas } G;$$

$$vi) \Delta C_{k,G}^{agg,CV_{FC}} = Corr_{k,G}^{agg,CV_{FC}} - Corr_{k,G}^{(agg,CV_{FC})-1} \quad \forall \text{Giorno-gas } G.$$

Le differenze di cui al presente punto 2 sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di aggiustamento annuale;
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di aggiustamento annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente

e rese disponibili agli UDI_{SA} su base mensile alla data di messa a disposizione delle informazioni funzionali alla fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5, punto 1.

- 3) Infine, per ciascuna differenza di cui al precedente punto 2), Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI_{SA} k-esimo le partite economiche $\Delta C_k^{agg,DSk}$, $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$, $\Delta C_k^{agg,var}$, $\Delta C_k^{agg,scost}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$, $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$, determinate sulla base dell'importo di ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.5.

5.3) Informazioni relative alle Sessioni di Aggiustamento

Ai sensi del TISG, articolo 33, il Responsabile del Bilanciamento pubblica sul proprio sito internet, per ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, il valore del termine:

$$E_{a,PdR} = \sum_{G=1}^n \left[IN_{PdR,G}^{agg} - \sum_{UdB}^K C_{PdR,UdB,G}^{agg} \right]$$

dove:

- $IN_{PdR,G}^{agg}$ è l'energia misurata presso il Punto di Riconsegna nel Giorno gas G;
- $C_{PdR,UdB,G}^{agg}$ rappresenta i quantitativi, in energia, complessivamente riconsegnati dal k-esimo Utente ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione e all'impresa di distribuzione nel Giorno gas G, C, determinati nella sessione di aggiustamento secondo le medesime modalità descritte per le sessioni di bilanciamento nell'allegato 9/C.

entro:

- il 15 ottobre dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
- il 15 maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento pluriennale con riferimento al valore riferito al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

Il valore del termine $E_{a,PdR}$ pubblicato è aggiornato a seguito della messa a disposizione degli esiti definitivi della relativa Sessione di Aggiustamento.

Le modalità e formati delle informazioni messe a disposizione da Snam Rete Gas sono rese disponibili per il tramite delle funzionalità del proprio sito internet.

6) PIATTAFORMA INFORMATIVA PER LE ATTIVITÀ FUNZIONALI AL SETTLEMENT GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione una piattaforma informatica, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo

svolgimento e alla messa a disposizione degli esiti della Sessione di bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.

Ai fini di quanto sopra possono accedere alla suddetta piattaforma gli Utenti, le Imprese di distribuzione, gli Utenti del servizio di distribuzione, il Gestore del SII e le altre Imprese di Trasporto, per le attività di propria competenza.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento.

Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti e le altre Imprese di Trasporto riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7.

Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso le funzionalità della piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas.

Attività delle Imprese di Distribuzione

~~Ai sensi dell'articolo 9.1 della Delibera 138/04 e successive integrazioni dell'Autorità, entro il 17° giorno lavorativo del mese M+1 con riferimento al mese M, l'Impresa di Distribuzione rende disponibile, per ogni Punto di Riconsegna di propria competenza, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti presso tale Punto.~~

Ai sensi della Delibera 670/17 le Imprese di Distribuzione trasmettono ~~altresì~~ le informazioni e i dati di cui al successivo paragrafo 7.

Attività del Gestore del SII

Ai sensi del comma 27.2 del TISG, entro il quartultimo giorno di ciascun mese il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas le informazioni relative ai prelievi annui (CA) di cui all'articolo 4 del TISG e ai profili di prelievo standard previsti dal TISG per tutti i punti di riconsegna della distribuzione serviti da ciascun Utente nel mese successivo con dettaglio per utente del servizio di distribuzione, aggregati per Punto di Riconsegna interconnesso con la distribuzione e per tipologia di trattamento.

Ai sensi dell'articolo 28 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera a), il Gestore del SII rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M compresi i prelievi relativi ad eventuali punti di riconsegna della distribuzione che non abbiano positivamente superato le verifiche condotte dal Gestore del SII di cui al comma 9.2 del

TISG. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 4.3.4.2 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

Ai sensi dell'articolo 31.1 del TISG, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale, il Gestore del SII comunica a Snam Rete Gas i dati di allocazione riferiti rispettivamente all'anno precedente e agli anni dal secondo al quinto anno precedente. E' fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5.1 in relazione alla possibilità di rettifica dei dati comunicati.

Attività delle altre Imprese di Trasporto

Ai sensi del comma 29.1 del TISG le altre Imprese di Trasporto rendono disponibili a Snam Rete Gas le informazioni e i dati necessari alla determinazione del bilancio di trasporto provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1.

Ai sensi del comma 29.2 del TISG le altre Imprese di Trasporto comunicano a Snam Rete Gas i dati di misura presso i rispettivi punti di riconsegna funzionali alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2 di competenza di ciascun Utente entro il medesimo termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4.2, lettera b).

7) **DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17**

Con Sessione di Aggiustamento Pregressa si intende ciascuna delle sessioni di aggiustamento annuali e pluriennali con riferimento agli anni dal 2013 fino al 2019.

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le informazioni di cui alla Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b) presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate.

Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi in capo al Trasportatore di cui alla Delibera 670/17:

- a) nella **Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

- b) nella **Sessione di Aggiustamento Progressa pluriennale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 maggio²⁵ (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Progressa annuale e alle Sessioni di Aggiustamento Progresse pluriennali sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al precedente paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2. A valle del suddetto termine²⁶, Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Progressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 7.2 sono oggetto di regolazione mediante emissione di fatture e note a credito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

7.1) Determinazione delle partite fisiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Progresse

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento per la Sessione di Aggiustamento Progressa si intende la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Progressa.

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili,

²⁵ Fatto salvo quanto previsto per la Sessione di Aggiustamento progressa pluriennale periodo 2013-2016, al successivo paragrafo 7.4

²⁶ Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI_{SA} .

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento (M_{err}), ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di Aggiustamento Pregressa il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si sia perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine $EPSu_k$ di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali, e del 1 agosto per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse annuali, di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell' UDI_{SA} . A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il valore giornaliero del termine DS_K^{agg} dell' UDI_{SA} k-esimo determinato come somma algebrica di tutte le partite fisiche calcolate ovvero ricalcolate nella Sessione di Aggiustamento Pregressa.

7.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN.

Le modalità di determinazione, nell'ambito delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

7.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} , secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

7.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto

di competenza dell'UDI_{SA} secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo riportate nell'Allegato 9/D sulla base:

- 1) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- 2) dei dati determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione attraverso il portale M-GAS entro:
 - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
 - il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione della Delibera 670/17, comma 4.4, l'Impresa di Distribuzione ha facoltà di rettificare i dati comunicati attraverso il portale M-GAS entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di cui alla Delibera 670/17, comma 5.1.

Le modalità e i termini di raccolta delle informazioni dagli operatori di cui al presente paragrafo sono definite da Snam Rete Gas e rese disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito internet.

Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, ovvero comunichi parzialmente, i dati e le informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità e i termini previsti dal Trasportatore la stessa sarà considerata inottemperante in relazione agli obblighi informativi previsti dalla Delibera 670/17, comma 1.2.

Nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato parzialmente ovvero non abbia comunicato, secondo le modalità e i termini previsti, i dati relativi a uno o più Giorni-gas di un mese, per uno o più mesi, per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione e provvederà ad utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tali mesi, le informazioni secondo il seguente ordine di priorità:

- i. se disponibili, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione come comunicati dalle Imprese di Distribuzione nella più recente sessione di aggiustamento effettuata, assegnando il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile;
- ii. se disponibili, i dati come comunicati dall'utente del servizio di distribuzione per quanto di propria competenza entro la medesima finestra temporale messa a disposizione delle Imprese di Distribuzione per la rettifica dei dati;²⁷
- iii. in ultima istanza, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione risultanti dall'esito della Sessione di bilanciamento.

Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun UDI_{SA} riferito ai punti di interconnessione con reti di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/D.

²⁷ Resta inteso che il dato dell'utente della distribuzione è considerato esclusivamente in assenza di dato trasmesso dall'Impresa di Distribuzione, nella sessione di aggiustamento in corso o precedente, secondo quanto descritto nel presente paragrafo.

7.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregarre

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregarre, ai sensi della Delibera 670/17, Snam Rete Gas provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregarra, tenuto conto delle le informazioni trasmesse dalle altre imprese di trasporto ai sensi della Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b), Snam Rete Gas provvede a determinare:
 - i) il termine $C_{k,G}^{agg,DSk}$ giornaliero di competenza dell'UDISA k-esimo pari al prodotto fra il termine DS_k^{agg} determinato al precedente paragrafo 7.1 e il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment* ove previsto;
 - ii) per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione il termine:

$$C_{k,a,PdR}^{agg,IO} = \bar{P}_{r,A} \cdot \Delta_{k,PdR,A}^{IO}$$

dove:

- $\bar{P}_{r,A}$ è la media aritmetica estesa a ciascun anno di riferimento della Sessione di Aggiustamento Pregarra:
 - o per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, del prezzo di remunerazione giornaliero degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento del GME, sessione G+1; ovvero
 - o per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016, del Prezzo Medio di Remunerazione giornaliero di cui al precedente paragrafo 4.4.1, \bar{P}_G ;
- $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ è calcolato ai sensi della Delibera 670/17, comma 2.2, come:

$$\Delta_{k,PdR,A}^{IO} = \left(\frac{\gamma_{A,PdR,ric}}{1 + \gamma_{A,PdR}} \right) \cdot \sum_{G=1}^{na} P_{k,PdR,G}^A$$

con:

- o $P_{k,PdR,G}^A$, il totale dei prelievi giornalieri nel Giorno Gas G attribuiti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.1, in esito alla Sessione di Aggiustamento Pregarra, al k-esimo UDISA presso il Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 9/D nella Delibera 229/2012, Allegato A;
- o $\gamma_{A,PdR,ric}$, il termine di cui al punto 1 della deliberazione 782/2017/R/gas dell'Autorità;
- o $\gamma_{A,PdR}$, il fattore di correzione annuale di cui all'Allegato 9/D con riferimento al relativo anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregarra;
- o na , il numero di giorni dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregarra.

- 2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregarra:

a) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,DSk}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,DSk} = \sum_{m=1}^{12} \Delta C_{k,m}^{agg,DSk}$$

dove:

$$\Delta C_{k,m}^{agg,DSk} = \sum_G [C_{k,G}^{agg,DSk} - C_{k,G}^{(agg,DSk)-1}] \quad \forall \text{ mese } m$$

b) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,IO}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,IO} = \sum_{PdR} [C_{k,a,PdR}^{agg,IO} - C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}]$$

Le differenze di cui alle lettere a) e b) sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di conguaglio annuale;²⁸
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

3) Infine, Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI_{SA} k-esimo per la Sessione di Aggiustamento Progressa i corrispettivi di aggiustamento $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ determinati come sommatoria di tutte le partite annuali di cui al punto 2) per gli anni di competenza.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

7.3) Comunicazione agli Utenti ai sensi della Delibera 670/17

Snam Rete Gas, per ciascuna Sessione di Aggiustamento Progressa, entro i termini di messa a disposizione degli esiti di cui al precedente paragrafo 7, lettere a) e b):

- i. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa, con dettaglio delle partite fisiche per ogni utente della distribuzione servito, gli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo 7.1;
- ii. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Progressa, il termine $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ di cui al precedente paragrafo 7.2, con dettaglio per ogni utente della distribuzione servito determinato pro quota rispetto ai prelievi calcolati nella Sessione di Aggiustamento Progressa;
- iii. pubblica sul proprio sito Internet il quantitativo di gas giornaliero misurato presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione e il valore dei parametri $\gamma_{A,PdR}$ e $\gamma_{A,PdR,ric}$.

²⁸ con riferimento al termine $C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}$, posto pari a zero.

ALLEGATO 9/G

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI RETTIFICA DI DATI DI PRELIEVO DELLA DISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DELLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO DI CUI AL CAPITOLO 9, PARAGRAFO 5

1. Premessa

Con riferimento a quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete, la presente procedura (di seguito "Procedura") definisce, nell'ambito delle attività funzionali alla determinazione degli esiti delle Sessioni di aggiustamento di cui al medesimo paragrafo, modalità e termini per la presentazione a Snam Rete Gas (di seguito "SRG") da parte dell'Utente del bilanciamento (di seguito: "UdB") di richieste di rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "pdr") compresi sia nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 3, dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso, sia nell'elenco dei punti di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 2, come comunicati dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

2. Modalità e termini per la presentazione delle richieste di rettifica di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punti 3 e 4

L'UdB ha la facoltà di richiedere, secondo le modalità di cui al presente paragrafo 2 e i termini di cui al successivo paragrafo 3, la rettifica dei dati di prelievo giornaliero calcolato dal Gestore del SII relativi ai punti di riconsegna della distribuzione (di seguito "pdr") compresi:

- a) nell'elenco di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 3, dei punti che non hanno positivamente superato le verifiche di coerenza condotte dal Gestore del SII rispetto ai dati in proprio possesso e/o
- b) nell'elenco dei punti relativi alle segnalazioni di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, punto 2, come comunicati dal Gestore del SII a Snam Rete Gas.

Non saranno accettate richieste di rettifica relative a pdr non risultanti in tali elenchi.

La richiesta di rettifica dovrà essere presentata mediante la trasmissione di una comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata snamretegas.programmazione_e_bilanciamento@pec.snamretegas.it e per conoscenza all'Impresa di Distribuzione interessata, utilizzando l'apposito Modulo di Richiesta, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante / procuratore della società munito degli opportuni poteri di firma, e l'Allegato ¹ alla Procedura, resi disponibili da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, specificando:

- nel corpo della PEC e nel Modulo di Richiesta, i riferimenti telefonici ed e-mail in aggiunta all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per eventuali comunicazioni da parte di SRG²;
- nell'Allegato 1, le seguenti informazioni relative al/ai nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero che rettifica il/i dato/i comunicato/i a SRG dal Gestore del SII: DATA_VAL, COD_PDR, PIVA_DISTR, PIVA_IT, PIVA_UDD, PIVA_UBD, DTG, COD_REMI,

¹ In formato csv e con la medesima struttura del pacchetto informativo di cui al punto 1, lettera a), della Delibera 181/20, con volumi espressi in Sm3, senza cifre decimali e senza separatore delle migliaia.

² Ivi inclusa la trasmissione da parte di SRG dell'eventuale comunicazione di mancata accettazione di cui al successivo paragrafo 3.



PREL_ANNUO_PREV, ID_REG_CLIM, COD_PROF_PREL_STD, TRATTAMENTO, TIPO_CLIENTE, UN_MIS_PREL, PRELIEVO_GIORN_1, PRELIEVO_GIORN_XXX, PRELIEVO_GIORNO_31.

Ai fini della ricevibilità della richiesta di rettifica, la comunicazione dell'UdB a SRG deve essere corredata di:

1. dichiarazione di aver ottenuto l'accordo degli utenti del servizio di distribuzione (di seguito: "UdD") interessati in merito a ciascuna richiesta di rettifica e ai relativi dati di cui all'Allegato 1;
2. dichiarazione dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite le funzionalità del proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima:
 - a. attesti la correttezza del/dei nuovo/i dato/i di prelievo giornaliero presso il/i pdr comunicato/i nell'Allegato 1 ai fini ~~del bilancio di trasporto~~ della Sessione di **aggiustamento**³ e
 - b. assuma inderogabilmente l'impegno alla rettifica delle informazioni funzionali alla determinazione del prelievo giornaliero calcolato presso il Gestore del SII⁴, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite, in tempi utili per lo svolgimento della successiva Sessione di aggiustamento relativa all'anno di riferimento;
 - c. eventuale dichiarazione da parte dell'Impresa di Distribuzione interessata, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite il proprio sito Internet, con cui l'Impresa di Distribuzione medesima attesti, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, di aver messo in atto azioni ai fini della correzione del/dei prelievo/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica atte a dimostrare di aver agito secondo la dovuta diligenza, allegando a supporto idonea documentazione;
 - d. eventuale dichiarazione dell'Utente e degli utenti del servizio di distribuzione interessati, ai sensi di quanto previsto dalla delibera 496/2021/R/gas, punto 4, secondo il modello reso disponibile da SRG tramite il proprio sito Internet, con cui l'Utente e gli utenti del servizio di distribuzione medesimi attestino di aver messo in atto gli adempimenti richiesti ai fini del buon esito della sessione di aggiustamento con riferimento al/ai prelievo/i giornaliero/i oggetto della/e richiesta/e di rettifica.

SRG non riterrà ammissibili richieste di rettifica di cui al presente paragrafo non complete e/o pervenute oltre i termini di cui al successivo paragrafo 3.

Di tali casi, nonché dei casi di cui al precedente punto 2, SRG darà adeguata informativa all'Autorità nell'ambito della relazione di cui al TISG, comma 30.6. per eventuali seguiti di competenza da parte dell'Autorità.

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di

³ Con la presentazione di tale dichiarazione l'Impresa di Distribuzione, nel dichiarare che i dati comunicati "corrispondono ai dati effettivi di prelievo in possesso della Impresa di Distribuzione e, pertanto, ne attesta la veridicità e correttezza", attesta che i dati comunicati nell'ambito della presente procedura corrispondono alle informazioni di prelievo in suo possesso sulla base delle evidenze e dei documenti nella propria disponibilità al momento della dichiarazione.

⁴ Ovvero a verificare presso il SII il corretto recepimento ed elaborazione del dato.

terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati messi a disposizione dal Gestore del SII e non risponde di eventuali effetti o danni nei confronti dell'UdB o di soggetti terzi derivanti dall'utilizzo di tali informazioni ovvero dalla loro mancata messa a disposizione da parte del Gestore del SII.

Analogamente, SRG non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'UdB e/o di terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza dei dati rettificati, così come comunicati dall'UdB, ai sensi della presente procedura. L'UdB, pertanto, nella presentazione della richiesta di rettifica assume piena e diretta responsabilità in merito a quanto dichiarato e comunicato con la stessa.

SRG rende disponibili all'Autorità le informazioni relative alle richieste di rettifica pervenute ai sensi del presente paragrafo, ivi inclusa, ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 6, la documentazione ricevuta nei casi di cui ai precedenti punti c. e d., anche per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, e controllo e sanzione.

3. Tempistiche per la presentazione delle richieste di rettifica

Ai sensi del Capitolo 9, paragrafo 5, punti 3 e 4, del Codice di Rete, le richieste di rettifica di cui alla presente Procedura dovranno pervenire a SRG entro il 30° giorno successivo ai termini entro cui hanno luogo le Sessioni di aggiustamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 5, lettere a) e b). Snam Rete Gas comunicherà l'eventuale mancata accettazione della richiesta di rettifica ai contatti di riferimento indicati nel Modulo di Richiesta, con anticipo rispetto alla determinazione del bilancio di trasporto definitivo.

4. Corrispettivo per la rettifica

In applicazione alla Procedura ed ai sensi di quanto previsto nel Capitolo 9, paragrafo 5, del Codice di Rete, l'UdB che effettua la richiesta dovrà corrispondere a SRG, per ciascun pdr oggetto della richiesta di rettifica, un corrispettivo pari a Euro 1.000 + IVA⁵. Tale corrispettivo non si applica per i punti di riconsegna della distribuzione per i quali siano state presentate le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 2, punto 2, lettere c. e d.

⁵ Ai sensi della delibera 496/2021/R/gas, punto 2, in relazione alla Sessione di aggiustamento annuale per l'anno 2020, il corrispettivo è posto pari a Euro 500 + IVA e si applica qualora il prelievo associato al punto di riconsegna della distribuzione sia risultato non coerente, con riferimento al medesimo mese, anche nell'ambito degli esiti della Sessione di aggiustamento per l'anno 2020 messi a disposizione dal Gestore del SII in data 6 settembre 2021 ovvero ne sia stata richiesta la correzione a Snam Rete Gas già in esito alla Sessione di bilanciamento relativa al mese in cui nell'ambito della sessione di aggiustamento per l'anno 2020 il medesimo punto è risultato non coerente.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1)	PREMESSA	2
2)	TIPOLOGIE DI FATTURA	2
3)	IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	3
3.1)	FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO	3
3.2)	ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA	3
4)	I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE	4
4.1)	I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE	4
4.1.1)	<i>Fatture relative al servizio di trasporto</i>	4
4.1.2)	<i>Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento</i>	4
4.1.3)	<i>Altre tipologie di fattura</i>	7
4.1.4)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto</i>	7
4.1.5)	<i>Fatturazione dei corrispettivi determinati in esito alle Sessioni di aggiustamento di cui al TISG 7</i>	
4.1.6)	<i>Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Progressive di cui alla Delibera 670/17</i>	12
4.2)	MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE FATTURE	14
4.3)	PAGAMENTO DELLE FATTURE	15
4.3.1)	<i>Termine di pagamento</i>	15
4.3.2)	<i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento</i>	16
4.3.3)	<i>Rateizzazione</i>	16
4.3.4)	<i>Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano</i> 17	
5)	LE CONTESTAZIONI	17

1) PREMESSA

Il Trasportatore provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto e bilanciamento; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo.

2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Il sistema tariffario di trasporto associato al Codice di Rete distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo di misura e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un'altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l'applicazione di corrispettivi di bilanciamento, descritti al Capitolo 9.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto e bilanciamento e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

Le prime comprendono le seguenti voci:

- a) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d'Uscita);
- b) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna);
- c) corrispettivo di misura (per i Punti di Riconsegna);
- d) corrispettivo variabile;
- e) corrispettivo di scostamento;
- f) corrispettivo di disequilibrio;
- g) corrispettivi per la mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational.

Oltre a quanto sopra, sono comprese le fatture relative alle compensazioni economiche di cui al TISG, articoli 16 e 24.

Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere altre tipologie di fattura, quali:

- h) le fatture associate a correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di credito o fatture integrative;



- i) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento;
- j) le fatture relative ad altre voci (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fatture relative ai conguagli, applicati a partire dal 1° giorno dell'Anno Termico, per gli incrementi di capacità conferiti ad Anno Termico avviato, i corrispettivi richiesti come contributo di allacciamento, i corrispettivi di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas, Allegato A, articolo 8, nei casi previsti della medesima deliberazione).

Inoltre ai fini della regolazione delle partite economiche derivanti dall'esecuzione del servizio di bilanciamento, l'Utente provvede ad emettere fattura a carico del Responsabile del Bilanciamento secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4.1.2).

3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

3.1) Fatture relative al servizio di trasporto

Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

In relazione al servizio di bilanciamento, ogni documento associato alla fatturazione in oggetto, emesso ai sensi del successivo paragrafo 4.1.2), contiene inoltre:

- i quantitativi giornalieri di cui al medesimo paragrafo 4.1.2), espressi in energia, e il relativo Prezzo di Sbilanciamento;

e nel caso di fattura emessa dall'Utente:

- i dati identificativi del Responsabile del Bilanciamento;
- il codice di riferimento fornito dal Responsabile del Bilanciamento.

3.2) Altre tipologie di fattura

Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati al paragrafo 2, lettere h) i) e j):



- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere;
- le voci oggetto di conguaglio/correzione;
- l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al paragrafo 2, lettera i);
- l'importo a debito o credito dell'Utente, espresso in Euro;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

4) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

4.1) I termini di emissione delle fatture

4.1.1) Fatture relative al servizio di trasporto

In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati.

Il Trasportatore emette le fatture di cui al paragrafo 2, lettere da a) a g) di norma entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), ad eccezione delle fatture per il corrispettivo di misura di cui alla Delibera 512/17, punto 1, lettera d), punto ii, applicato presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione), ad eccezione delle fatture relative ai dati comunicati dalle Imprese di Stoccaggio, come descritto al Capitolo 5, paragrafo 6.2.2, che Snam Rete Gas emette posteriormente al termine di cui al medesimo paragrafo, per la comunicazione di tali dati da parte delle Imprese di Stoccaggio;
- per le fatture di cui al paragrafo 2, lettere c), limitatamente alle fatture per il corrispettivo di misura di cui alla Delibera 512/17, punto 1, lettera d), punto ii, applicato presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici, d), e), f) e g) dopo l'elaborazione del bilancio definitivo.

In tutti i casi in cui il giorno 5 o 15 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

4.1.2) Regolazione delle partite economiche per il Bilanciamento

Ai fini della regolazione delle partite economiche per il bilanciamento di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente ai quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno negativo valorizzati al relativo Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_{buy,G}}$, di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.



Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

- rende disponibili all'Utente, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei quantitativi giornalieri riferiti al termine DS_k di segno positivo valorizzati al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita, $P_{Sbil_{sell,G}}$ di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.

Nei casi in cui gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti ai sensi del presente paragrafo per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la Cassa, per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas di cui al TIB, comma 8.1, ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari di cui al presente paragrafo, secondo modalità definite dall'Autorità. L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

E' consentito all'Utente di procedere ciascun mese alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 1.

Snam Rete Gas procederà ciascun mese nei confronti di ciascun Utente, alla liquidazione del saldo in dare delle fatture di cui ai precedenti punti 1 e 2 riferite al medesimo mese M di competenza, entro il termine di cui al punto 2.

I pagamenti relativi alle fatture di bilanciamento dovranno essere effettuati con bonifici separati dalle altre fatture per il servizio di trasporto e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) derivanti da eventuali quantitativi di gas immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento.

Qualora in un determinato Giorno-Gas il Prezzo di Sbilanciamento sia pari a zero, in fattura dovrà essere riportata la descrizione "cessione senza corrispettivo, ai sensi dell'art. 2, 2° c., n. 4, del D.P.R. 26.10.1972". Ai soli fini della determinazione della base imponibile su cui computare l'IVA, sarà applicato, in relazione ai quantitativi del medesimo Giorno-Gas, un prezzo convenzionale determinato in funzione dei prezzi registrati nella Piattaforma M-GAS.



Qualora decorso un termine di 4 mesi dalla messa a disposizione delle informazioni necessarie alla emissione della fattura l'Utente non abbia ancora proceduto all'emissione della fattura stessa, il Responsabile del Bilanciamento provvederà ad emettere una autofattura per gli importi a questo dovuti, secondo quanto previsto dal Dlgs. 491/97.

Le procedure operative per la fatturazione di cui al presente paragrafo vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

4.1.2.1) Fatturazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6

Ai fini della regolazione delle partite economiche di cui al Capitolo 9, paragrafo 4.4.6, a valle della disponibilità del bilancio definitivo, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento:

1. emette fattura nei confronti di ciascun Utente k-esimo, relativamente al termine $\Delta_{k,m}^{IO}$ di segno negativo valorizzato al relativo Prezzo Medio Mensile di remunerazione \bar{P}_M , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

2. rende disponibili all'Utente, tramite le funzionalità del proprio sito internet, il termine $\Delta_{k,m}^{IO}$ di segno positivo valorizzato al relativo Prezzo Medio Mensile di remunerazione \bar{P}_M , di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 4.4.6.

Il termine di pagamento della fattura emessa dall'Utente è pari a 30 giorni dalla data di emissione della stessa. La fattura emessa dovrà essere inviata esclusivamente secondo le modalità e all'indirizzo che sarà reso disponibile sul sito internet di Snam Rete Gas.

Il pagamento relativo alla fattura emessa ai sensi del presente paragrafo 4.1.2.1 dovrà essere effettuato con bonifico separato dalle altre fatture per il servizio di trasporto e per il servizio di bilanciamento e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

Qualora gli ammontari complessivamente dovuti agli Utenti per il mese M risultino superiori agli ammontari dovuti al Trasportatore dagli Utenti per il medesimo mese M, compresi i casi di mancato pagamento da parte degli Utenti delle fatture di cui al punto 1, il Trasportatore ricorre al fondo, istituito presso la Cassa, per la copertura degli oneri connessi al *settlement* gas ai sensi del TISG, comma 16.3, ai fini del reperimento delle risorse per la corresponsione degli ammontari dovuti.

L'Utente accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

4.1.3) Altre tipologie di fattura

Per quanto riguarda i documenti di cui al paragrafo 2, lettera j), sono previsti, nel corso dell'Anno Termico, momenti di verifica, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative fatture integrative o note di credito è fissato per la fine del mese successivo il mese in cui viene determinato il conguaglio.

Le fatture di cui al paragrafo 2, lettere g), h) e i) saranno emesse da Snam Rete Gas non appena in possesso degli elementi che ne consentono la determinazione.

In tale ambito saranno emesse nei confronti dei Fornitori Transitori eventuali fatture/note credito di cui al successivo paragrafo 4.1.4.

4.1.4) Fatturazione dei corrispettivi di trasporto ai Fornitori Transitori nell'ambito del Servizio di Default Trasporto

Ai Fornitori Transitori, presso i Punti di Riconsegna/Uscita oggetto del Servizio di Default Trasporto e limitatamente al Servizio prestato e al periodo di durata di tale Servizio, Snam Rete Gas provvede a fatturare la capacità conferita ai sensi del capitolo 5, paragrafo 10 secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.1. Successivamente, nei termini di cui al precedente paragrafo 4.1.3, Snam Rete Gas provvede a emettere eventuali fatture/note credito relativamente alla differenza tra tale capacità conferita ai sensi Capitolo 5, paragrafo 10 e la capacità effettivamente utilizzata presso ciascun Punto.

Ai fini del calcolo di tale differenza, non saranno considerate:

- la eventuale capacità presso il Punto nella titolarità del Fornitore Transitorio non riguardante il Servizio di Default Trasporto, e
- la eventuale quota di capacità utilizzata sino alla concorrenza della capacità di cui al precedente alinea.

4.1.5) Fatturazione dei corrispettivi determinati in esito alle Sessioni di aggiustamento di cui al TISG

Ai sensi del TISG, Titolo 5, Sezione 3, Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento provvede alla fatturazione delle partite economiche di aggiustamento determinate secondo le modalità e i termini previsti al precedente Capitolo 9, paragrafo 5.2, secondo la seguente procedura.

1. Con riferimento a ciascuna Sessione di Aggiustamento, Snam Rete Gas determina e rende disponibile il dettaglio delle partite economiche di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 5.2, punto 1) di competenza di ciascun k-esimo UDI_{SA} con riferimento a ciascun Giorno-gas del periodo di competenza di tale Sessione, nonché il dettaglio mensile delle differenze di cui al medesimo paragrafo 5.2, punto 2.*

Contestualmente alla data di messa a disposizione degli esiti definitivi, Snam Rete Gas provvede a comunicare all'Autorità e alla Cassa, per i seguiti di competenza:

- a) la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ che dovranno essere corrisposti dagli UDI_{SA} . Tali corrispettivi saranno fatturati da Snam Rete Gas agli UDI_{SA} secondo le modalità descritte al successivo punto 2;

* Si richiama che ai sensi del Capitolo 9 la regolazione dei corrispettivi di aggiustamento è esclusivamente economica: i bilanci di trasporto definitivi di cui al medesimo Capitolo 9 non vengono modificati.

- b) la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ da versare agli UDI_{SA}. Tali corrispettivi saranno versati agli UDI_{SA} secondo le modalità descritte al punto 4; nonché
- c) la differenza tra i termini di cui alle lettere a e b, ai fini della messa a disposizione al Trasportatore da parte della Cassa degli eventuali ammontari economici necessari per le finalità di cui al punto 4.
2. A valle della data di messa a disposizione degli esiti definitivi di ciascuna Sessione di Aggiustamento per il periodo a , e non oltre il mese successivo, in relazione ai corrispettivi di cui al Capitolo 9, paragrafo 5.2, Snam Rete Gas:
- a) emette, con riferimento al k -esimo UDI_{SA}, fattura relativa²:
- al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ e $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$;
 - al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ e $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$;
 - al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,var}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,var} > 0$;
 - al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,scost}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,m}^{agg,scost} > 0$;
 - al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU} > 0$;
 - al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC} > 0$;
- b) emette, con riferimento al k -esimo UDI_{SA}, fattura relativa:
- al termine $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$, se $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$ e $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$;
 - al termine $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$, se $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$;
- c) emette, con riferimento al k -esimo UDI_{SA}, nota credito relativa²:
- al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ e $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$;
 - al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$ e $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$;

² Le fatture/note credito per le partite economiche di cui ai punti v) e vi) non saranno emesse sino dell'adeguamento dei sistemi informativi. Sino a tale momento, di cui sarà data tempestiva informazione agli Utenti, Snam Rete Gas provvede a emettere le fatture/note credito di cui ai punti i), ii), iii) e iv).

- iii) al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,var}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,var} < 0$;
- iv) al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,scost}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,m}^{agg,scost} < 0$;
- v) al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVU}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,CVU} < 0$;
- vi) al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,CVFC}$ per il quale sussista la condizione $\Delta C_{k,G}^{agg,CVFC} < 0$;
- d) emette, con riferimento al k-esimo UDI_{SA}, nota credito relativa:
- i) al termine $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$, se $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ e $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$;
- ii) al termine $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$, se $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$;
- e) rende disponibile al k-esimo UDI_{SA}, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:
- i) al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ e $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$;
- ii) al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$ e $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$
- ai fini della predisposizione da parte dell'UDI_{SA} della relativa fattura;
- f) rende disponibile al k-esimo UDI_{SA}, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:
- i) al termine $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{agg,DSk}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} < 0$, se $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$ e $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} > 0$;
- ii) al termine $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} < 0$, se $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$
- ai fini della predisposizione da parte dell'UDI_{SA} della relativa fattura;
- g) rende disponibile al k-esimo UDI_{SA}, tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:
- i) al termine $\sum_{G \in a} \Delta C_{k,G}^{agg,DSk}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ e $Corr_{k,G}^{agg,DSk} > 0$;
- ii) al termine $\sum_{m \in a} \Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO}$ per il quale sussistano le condizioni $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ e $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} > 0$
- ai fini della predisposizione da parte dell'UDI_{SA} della relativa nota credito;

h) rende disponibile al k-esimo UDI_{SA} , tramite apposita funzionalità Web, il dettaglio dei valori relativi:

- i) al termine $\sum_{G \in a} Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,G}^{(agg,DSk)-1} > 0$, se $Corr_{k,G}^{agg,DSk} < 0$ e $\Delta C_{k,G}^{agg,DSk} < 0$;
- ii) al termine $\sum_{m \in a} Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1}$ per il quale sussista la condizione $Corr_{k,m}^{(agg,\Delta IO)-1} > 0$, se $\Delta C_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$ e $Corr_{k,m}^{agg,\Delta IO} < 0$

ai fini della predisposizione da parte dell' UDI_{SA} della relativa nota credito.

Il termine di pagamento delle fatture di cui alle precedenti lettere a) e b) emesse da Snam Rete Gas nonché delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h) emesse dagli UDI_{SA} è pari a 15 giorni dalla data di emissione delle stesse.

Resta fermo che il mancato pagamento di tali fatture/note credito dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3 nonché all'attivazione delle azioni previste dalla legge ai fini del recupero dei crediti.

Il termine di pagamento delle note credito di cui alle precedenti lettere c) e d) emesse da Snam Rete Gas nonché delle fatture di cui alle precedenti lettere e) e f) emesse dagli UDI_{SA} è pari a 30 giorni dalla data di emissione delle stesse, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 4.

Snam Rete Gas non procede ad effettuare pagamenti nei confronti dell'Utente che non abbia provveduto, nei termini previsti dal presente Codice, alla corresponsione delle fatture emesse nei suoi confronti.

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall' UDI_{SA} ovvero della nota credito emessa da Snam Rete Gas sia inferiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall' UDI_{SA} , l' UDI_{SA} può procedere alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del saldo in dare delle fatture/note credito relative ai corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$, $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$, $\Delta C_{k,m}^{agg,var}$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,scost}$, $\Delta C_k^{agg,CVU}$ e $\Delta C_k^{agg,CVFC}$ di competenza, entro il medesimo termine di pagamento della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall' UDI_{SA} .

Nel caso in cui il valore della fattura emessa dall' UDI_{SA} ovvero della nota credito emessa da Snam Rete Gas sia superiore all'importo della fattura emessa da Snam Rete Gas ovvero della nota credito emessa dall' UDI_{SA} , Snam Rete Gas procederà alla compensazione e liquiderà il saldo delle fatture/note credito relative ai corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$, $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$, $\Delta C_{k,m}^{agg,var}$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,scost}$, $\Delta C_k^{agg,CVU}$ e $\Delta C_k^{agg,CVFC}$ e/o la differenza secondo quanto previsto al successivo punto 4.

3. Trascorso il termine di pagamento delle fatture di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) ovvero delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h), il Trasportatore comunica all'Autorità e alla Cassa l'ammontare non corrisposto dagli UDI_{SA} relativamente alle fatture emesse in relazione agli ammontari di cui al precedente

punto 2 lettere a) e b) ovvero alle note credito di cui al precedente punto 2, lettere g) e h), debitamente documentato, ai fini della messa a disposizione dei relativi ammontari tramite la Cassa per i fini di cui al successivo punto 4. Nei casi in cui Snam Rete Gas si avvalga della facoltà di escutere le garanzie prestate da un UDI_{SA} che non abbia provveduto interamente al pagamento del saldo delle fatture di cui al precedente punto 2, lettere a) e b) ovvero delle note credito di cui alle precedenti lettere g) e h), entro i termini previsti al precedente punto 2, le garanzie prestate dall'UDI_{SA} in relazione al servizio di bilanciamento e in relazione al servizio di trasporto saranno oggetto di escussione in proporzione alla quota di credito non corrisposto rispettivamente per i corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$ e per i corrispettivi $\Delta C_{k,m}^{agg,var}$, $\Delta C_k^{agg,CVU}$, $\Delta C_k^{agg,CVFC}$ e $\Delta C_{k,m}^{agg,scost}$.

4. Il Trasportatore effettua il pagamento degli importi di cui al precedente punto 2, lettere c), d), e) e f). Per tutti i casi di cui al presente Codice, qualora il totale degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore sia inferiore all'ammontare complessivo da corrispondere agli UDI_{SA}, il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi di cui al precedente punto 2, lettere c), d), e) e f) nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili dalla Cassa tramite appositi fondi.

In tal caso, Snam Rete Gas provvederà a comunicare agli UDI_{SA} l'ammontare dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$, $\Delta C_k^{agg,\Delta IO}$, $\Delta C_k^{agg,var}$, $\Delta C_k^{agg,scost}$, $\Delta C_k^{agg,CVU}$ e $\Delta C_k^{agg,CVFC}$ a favore dei medesimi UDI_{SA} nei limiti degli ammontari economici effettivamente disponibili al Trasportatore in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo UDI_{SA}.**

A seguito della disponibilità degli ammontari economici di cui ai punti 1, lettera c) e 3, il Trasportatore provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente punto 4 e al pagamento di quanto ancora dovuto agli UDI_{SA} entro la fine del mese successivo a quello in cui gli importi verranno resi disponibili a Snam Rete Gas.

5. I crediti di cui al precedente punto 3 saranno successivamente recuperati secondo quanto previsto al presente Codice e versati dal Trasportatore alla Cassa al termine del mese successivo al mese di recupero.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento di fatture/note credito da parte di un UDI_{SA} relativamente al servizio di trasporto e bilanciamento, il Trasportatore non procederà alla liquidazione nei confronti del medesimo soggetto degli eventuali crediti relativi alle Sessioni di Aggiustamento.

L'UDI_{SA} accetta quanto sopra manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

** N.B.: ammontari considerati nel termine EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1.

4.1.6) Fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17

In relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui al Capitolo 9, paragrafo 8, la fatturazione dei corrispettivi di aggiustamento è effettuata dal Trasportatore secondo la seguente procedura:

1. In ciascuna Sessione di Aggiustamento Progressiva, Snam Rete Gas determina e mette a disposizione il valore dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ di competenza di ciascun UDISA, come definiti al Capitolo 9, paragrafo 8.2.***
2. A seguito di quanto determinato al precedente punto 1, il Trasportatore provvede a comunicare all'Autorità, per i seguiti di competenza:
 - a. la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ che dovranno essere corrisposti dagli UDISA. Tali corrispettivi saranno fatturati agli UDISA secondo le modalità descritte al successivo punto 3;
 - b. la sommatoria dei corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ da versare agli UDISA. Tali corrispettivi saranno, nella misura dell'effettiva disponibilità, versati agli UDISA secondo le modalità descritte al medesimo punto 5; nonché
 - c. la differenza tra i termini di cui alle lettere a e b, ai fini della messa a disposizione al Trasportatore da parte della Cassa degli eventuali ammontari economici necessari per le finalità di cui al punto 5. In caso tale differenza sia positiva, l'eventuale eccedenza sarà versata alla Cassa entro il mese successivo al completamento di tutti i pagamenti previsti al punto 5.
3. Decorsi almeno 10 giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dei valori degli ammontari economici relativi agli esiti definitivi della Sessione di Aggiustamento Progressiva di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 8, ed entro il termine del mese successivo, Snam Rete Gas:
 - a) provvede ad emettere fattura relativamente:
 - ai valori di segno negativo del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,DSk}$ su base giornaliera e
 - al valore del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,IO}$ nei confronti di ciascun UDISA per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,IO} < 0$$

Il termine di pagamento della fattura è pari a 15 giorni dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento relativo alla fattura di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuato con bonifico separato dalle altre fatture per il servizio di trasporto e di

*** Si richiama che ai sensi del Capitolo 9 la regolazione dei corrispettivi di aggiustamento è esclusivamente economica: i bilanci di trasporto definitivi di cui al medesimo Capitolo 9 non vengono modificati.

bilanciamento e sulla causale del pagamento dovrà essere indicata la causale del pagamento e il numero della fattura.

È consentita all'UDISA la facoltà di presentare richiesta di rateizzazione secondo le modalità e i termini di cui al successivo paragrafo 4.3.3.

Resta fermo che il mancato pagamento della fattura dà luogo alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3 nonché all'attivazione delle azioni previste dalla legge ai fini del recupero del credito.

- b) rende disponibile a ciascun UDISA, tramite apposita funzionalità Web:
- il dettaglio dei valori giornalieri del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,DSK}$ di segno positivo ai fini della predisposizione della fattura da parte dell'UDISA;
 - nota credito in relazione all'ammontare del corrispettivo $\Delta C_k^{agg,IO}$ nei confronti di ciascun UDISA per il quale sussista la condizione:

$$\Delta C_k^{agg,IO} > 0$$

che saranno corrisposti secondo le modalità indicate al successivo punto 5.

Il termine di pagamento da parte di Snam Rete Gas all'UDISA è pari a 30 giorni dalla data di emissione del documento contabile, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.

Nel caso in cui gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall'UDISA siano superiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b) da riconoscere al medesimo UDISA, l'UDISA può procedere alla liquidazione nei confronti di Snam Rete Gas del relativo saldo in dare entro il termine di cui alla precedente lettera a).

Nel caso in cui gli ammontari economici di cui alla precedente lettera a) dovuti dall'UDISA siano inferiori agli ammontari economici di cui alla precedente lettera b) da riconoscere al medesimo UDISA, Snam Rete Gas procederà alla compensazione e liquiderà la differenza secondo quanto previsto al successivo punto 5.

4. Trascorso il termine di pagamento delle fatture di cui al precedente punto 3, lettera a), il Trasportatore comunica all'Autorità l'ammontare non corrisposto relativamente alle fatture emesse, debitamente documentato, unitamente all'ammontare economico oggetto di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3 ai fini della messa a disposizione al Trasportatore dei relativi ammontari tramite la Cassa per i fini di cui al punto 5.
5. Il Trasportatore effettua il pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b). Qualora gli ammontari economici effettivamente disponibili al Trasportatore siano inferiori all'ammontare complessivo da corrispondere agli UDISA, il Trasportatore provvederà al pagamento degli importi di cui al precedente punto 3, lettera b) nei limiti degli ammontari economici effettivamente resi disponibili al Trasportatore dalla Cassa.

Il pagamento da parte del Trasportatore sarà effettuato in proporzione al corrispondente valore del credito netto nei confronti del medesimo UDI_{SA} ****. Resta inteso che non saranno riconosciuti interessi di mora all'UDI_{SA} in caso di liquidazione effettuata dal Trasportatore successivamente al termine di scadenza indicato nel relativo documento contabile. Nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti del Trasportatore in relazione a quanto sopra, ivi compreso l'UDI_{SA} o terze parti.

A seguito della disponibilità degli ammontari economici di cui ai punti 2, lettera c) e 4, il Trasportatore provvederà ad aggiornare le informazioni di cui al presente punto 5 e al pagamento agli UDI_{SA} entro la fine del mese successivo a quello in cui gli importi verranno resi disponibili a Snam Rete Gas, nei limiti degli importi ricevuti e secondo modalità efficienti comunicate all'Autorità.

6. I crediti di cui al punto 4 saranno successivamente recuperati secondo quanto previsto al presente Codice e versati dal Trasportatore alla Cassa al termine del mese successivo al mese di recupero.

Resta fermo che in caso di mancato pagamento di fatture da parte di un UDI_{SA} relative al servizio di trasporto e bilanciamento, il Trasportatore non procederà alla liquidazione nei confronti del medesimo soggetto degli eventuali crediti relativi alle Sessioni di Aggiustamento Progressive.

L'UDI_{SA} accetta le modalità e le procedure descritte nel presente paragrafo, manlevando espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità in relazione a ogni possibile conseguenza anche nei confronti di soggetti terzi.

4.2) Modalità di emissione delle fatture

Le fatture sono rese disponibili dal Trasportatore - nei termini indicati al precedente paragrafo 4.1 - su apposita funzionalità Web. Gli Utenti - cui viene fornita la relativa chiave d'ingresso - saranno informati di volta in volta circa il momento a partire dal quale potranno visualizzare e stampare le fatture di propria competenza, nonché gli allegati esplicativi delle stesse.

L'accesso ai documenti in oggetto da parte dell'Utente - che il sistema provvede automaticamente a segnalare al Trasportatore - avrà valore di ricevuta di ritorno.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

**** N.B.: Gli ammontari sono considerati nel termine EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.4.1, secondo la medesima proporzione.

4.3) Pagamento delle fatture

E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte del Trasportatore.

La mancata corresponsione da parte dell'Utente dell'ammontare fatturato è causa di risoluzione anticipata del Contratto secondo quanto previsto al Capitolo 19.

4.3.1) Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi della relativa emissione.

Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture di cui al precedente paragrafo 2, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini:

- per le fatture di cui alle lettere a), b) e c) entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento);
- per le fatture di cui alle lettere d) ed e) entro i 30 giorni successivi alla data di emissione delle stesse;
- per le fatture di cui alla lettera f) e g), entro i 15 giorni successivi alla data di emissione delle stesse.

Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerarsi fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state emesse entro e non oltre i termini indicati al precedente paragrafo 4.1: in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue:

- per la documentazione di cui alle lettere h) i) e j), entro 30 giorni dall'emissione delle stesse;
- in relazione ai corrispettivi di cui al paragrafo 4.1.4, entro 30 giorni dall'emissione delle fatture, ovvero nei termini di rateizzazione di cui al successivo paragrafo 4.3.3.



4.3.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo 4.3.1, per ogni giorno di ritardo ovvero nel periodo di rateizzazione, interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

Limitatamente alle fatture afferenti le componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas di trasporto, di cui al RTTG, Titolo 6, la maggiorazione di cui sopra è applicata a decorrere dal 46° giorno di ritardo. Ai ritardati pagamenti effettuati sino a tale termine si applica una maggiorazione pari a 3,5 punti percentuali.

4.3.3) Rateizzazione

Modalità e tempistiche di rateizzazione con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17

Qualora il valore dei corrispettivi da fatturare all'Utente ai sensi del precedente paragrafo 4.1.6 (al netto delle note a credito di cui allo stesso paragrafo) sia contestualmente:

- superiore a 100.000 euro e
- superiore al 20% del più alto valore complessivo mensile dei corrispettivi fatturati in relazione al servizio di trasporto e di bilanciamento nei confronti del medesimo Utente nel corso dei 12 mesi precedenti la data di fatturazione della Sessione di Aggiustamento Pregressa,

Snam Rete Gas - su richiesta scritta dell'Utente interessato - provvederà a definire un piano di rateizzazione nei confronti del medesimo Utente.

La richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente deve pervenire, pena l'irricevibilità della stessa, entro il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla data di messa a disposizione dell'esito della Sessione di Aggiustamento Pregressa di cui al precedente Capitolo 9, paragrafo 8, lettere a) e b), utilizzando la apposita modulistica pubblicata sul sito Internet di Snam Rete Gas.

Il piano di rateizzazione consente all'Utente di suddividere l'ammontare complessivo netto relativo ai corrispettivi $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ in rate mensili che dovranno essere versate da parte dell'Utente nel rispetto dei termini di pagamento indicati dal Trasportatore.

La rateizzazione è consentita sino a un massimo di 12 mensilità e comunque sino al penultimo mese nel quale hanno validità le garanzie finanziarie di cui al Capitolo 5. Non sarà consentita la rateizzazione qualora, tenuto conto del relativo piano, l'importo delle garanzie finanziarie risulti complessivamente inferiore all'importo oggetto di

rateizzazione ovvero la scadenza delle medesime garanzie non assicuri la piena copertura del piano di rateizzazione per la sua intera durata.

Per quanto sopra, è facoltà dell'Utente adeguare opportunamente le suddette garanzie secondo le modalità ed i termini previsti nel presente Codice.

La prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di scadenza della fattura e la seconda rata entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese di scadenza della fattura. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato dall'Utente entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese nel periodo della rateizzazione.

Il mancato rispetto di una delle condizioni e scadenze di pagamento previste nel piano di rateizzazione comporterà la decadenza dal beneficio del termine e l'immediata attivazione da parte di Snam Rete Gas nelle opportune sedi, di ogni azione funzionale al recupero del credito residuo. Il mancato pagamento anche solo di uno degli importi di rateizzazione di cui sopra, dà luogo altresì al mancato pagamento della fattura e pertanto alle disposizioni di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto previste al successivo Capitolo 19, paragrafo 3, nonché alle azioni previste dalla legge ai fini del recupero del credito.

Gli ammontari complessivamente oggetto di rateizzazione saranno comunicati all'Autorità secondo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.6, punto 4. Il Trasportatore provvederà successivamente a versare alla Cassa le rate effettivamente riscosse secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 4.1.6, punto 6. In relazione al piano di rateizzazione concordato, potranno essere addebitati interessi laddove previsto dall'Autorità.

4.3.4) *Rateizzazione del contributo di allacciamento per Punti di Consegna da produzioni di biometano*

Con riferimento alla rateizzazione prevista al Capitolo 6, paragrafo 1.1.3 e Allegato 6/A, in relazione al piano di rateizzazione eventualmente concordato con il Trasportatore dal soggetto richiedente l'allacciamento per un Punto di Consegna da produzione di biometano, il pagamento di ciascuna rata è effettuato annualmente, entro il termine di 30 giorni dall'emissione della relativa fattura di Snam Rete gas. Il mancato pagamento di una singola fattura entro tali termini dà diritto alla risoluzione del Contratto di allacciamento da parte del Trasportatore secondo quanto previsto al medesimo Capitolo 6.

In relazione al piano di rateizzazione concordato, saranno addebitati interessi pari al tasso di riferimento riconosciuto dall'Autorità.

5) LE CONTESTAZIONI

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, Snam Rete Gas provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come

definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda quanto previsto al capitolo "Responsabilità delle parti".

Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.